



Comune
di Collina d'Oro

Messaggio municipale

n. 032/2022

Concernente la sottoscrizione di un mandato di prestazioni per la gestione globale del servizio acqua potabile del Comune di Collina d'Oro con le Aziende Industriali di Lugano (AIL SA) e l'introduzione di un nuovo Regolamento per la fornitura di acqua potabile

Risoluzione municipale
n. 259/2022
14 marzo 2022



Città dell'energia

Collina d'Oro
risplende di energia

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

con il presente Messaggio municipale vi sottoponiamo, per esame e approvazione, la proposta per la sottoscrizione di un mandato di prestazioni per la gestione del servizio acqua potabile di Collina d'Oro (esteso anche all'acquedotto di Grancia) con le Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, nonché il nuovo Regolamento per la fornitura di acqua potabile che sostituirà quello in vigore dal 2005.

1. Premessa

Il Comune di Collina d'Oro è proprietario delle infrastrutture necessarie all'approvvigionamento ed alla distribuzione di acqua potabile che servono in modo diretto i bisogni dei cittadini e delle aziende presenti sul territorio di Collina d'Oro. Unica eccezione sono gli utenti del Comune di Grancia a cui viene fornito il servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

Le Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA dal 2007 forniscono già delle prestazioni al Comune tramite un mandato di gestione parziale che, a seguito dei mutati scenari tecnico/economici, ci è stato cautelativamente disdetto con effetto al 31.12.2022.

Questo mandato era stato sottoscritto 15 anni fa per ottemperare alle sempre più restrittive disposizioni in materia di sicurezza e di igiene imposte dalla legislazione in materia di distribuzione di acqua potabile ai gestori degli acquedotti. Inoltre, l'accresciuta complessità della rete di distribuzione e degli impianti, che devono essere monitorati 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, non permettevano più di far capo al nostro unico sorvegliante.

Logica, nonché appropriata e vantaggiosa soluzione tecnico/economica, è stata quella di appoggiarsi alla Sezione Acqua Potabile delle AIL SA, che disponendo già di squadre specializzate e abituate ad operare sul terreno, poteva garantire tutto quanto il Comune non era più in grado di svolgere, in particolare, si pensa alla copertura del servizio di picchetto per la sorveglianza degli impianti o per il pronto intervento in caso di malfunzionamenti o rotture sulla rete di distribuzione.

Nello specifico il mandato di gestione parziale con le AIL SA forniva e fornisce tuttora le seguenti prestazioni:

- **la sorveglianza** 24 ore su 24 degli impianti del Comune di Collina d'Oro tramite il centro dispatching Gemmo delle AIL SA di Lugano che è collegato al sistema di tele-gestione dell'acquedotto di Collina d'Oro, permettendo così la coordinazione degli allarmi automatici generati dagli impianti e più precisamente: tacitazione dell'allarme, eventuale ricerca della causa dell'anomalia e comunicazione dell'evento, secondo procedura d'intervento;
- **il servizio di picchetto** con disponibilità 24 ore su 24 per constatare eventuali guasti o rotture sia sugli impianti di produzione e accumulo che sulla rete di distribuzione. Conseguente annuncio ai responsabili dell'acquedotto Collina d'Oro e la gestione delle chiamate telefoniche dell'utenza riguardanti mancanza d'acqua o rotture di tubazioni fuori dai normali orari di lavoro (deviazione numero telefonico dei guasti del Comune di Collina d'Oro al centro Dispatching Gemmo delle AIL SA);
- **la pulizia dei serbatoi** annuale che interessa i serbatoi di: Bigogno, Vignino, Gaggio, Pianroncate, Sabrù, Arasio, Monte Croce, Guasto, Fontanelle e Maggio;
- **la gestione banca dati (piani di rete)** dell'acquedotto con l'aggiornamento annuale sia della rete principale AP sia degli allacciamenti AP privati.

Oggi e specialmente in futuro, a seguito delle sempre più restrittive disposizioni in materia di sicurezza e di igiene, sarà necessario disporre di una struttura ancor più professionale e

specializzata, atta a garantire al meglio tutte le attività necessarie all'approvvigionamento dell'acqua potabile e in ossequio alla nuova direttiva W12.

In questo senso chi oggi opera e dispone di questa organizzazione nel rispetto della direttiva W12 e ne può offrire i servizi a terzi, sono le AIL SA ed è per questo che in questi anni altri Comuni come il nostro, che non sono in grado di farlo ma che già si servono dei servizi dell'AIL, si stanno orientando a stipulare con loro dei mandati per la gestione totale. Questa soluzione permette di garantire alle utenze il rispetto delle disposizioni vigenti nonché un servizio di qualità.

Aspetto importante per capire uno dei motivi per il quale il Municipio ha deciso di sostenere la proposta di affidare un mandato globale di gestione ad AIL, è sapere cosa sia e cosa implichi la Direttiva W12; in breve e in sostanza è un manuale che raccoglie una serie di linee guida atte a garantire, attraverso dei protocolli di autocontrollo, una buona prassi procedurale per le aziende dell'acqua potabile e può essere oggi considerato come uno dei pilastri centrali nel diritto alimentare, diritto che fa riferimento in particolare all'articolo 75 dell'ordinanza federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr).

Con la pubblicazione nel 2017, da parte della Società svizzera dell'industria del Gas e delle Acque (SSIGA), della Direttiva W12 - *"Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile"*, in sostituzione del vetusto manuale AQUATI, viene introdotta e standardizzata anche nelle aziende AP l'applicazione del sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

2. Acquedotto di Collina d'Oro - scenari tecnici ed economici della futura gestione

Così come tutte le imprese facenti parte del tessuto economico di un paese, dalle quali eminentemente dipende in larga misura il benessere di quest'ultimo, anche i Comuni che gestiscono la distribuzione dell'acqua potabile sono obbligati ad adattarsi ed aggiornarsi costantemente. Tra i grandi temi che ci sono attualmente sul tavolo e che impegneranno senz'altro il nostro Comune nei prossimi decenni vi sono: la sicurezza, la digitalizzazione e la comunicazione. Tre temi che il Municipio riconosce quali centrali e che ritiene si debbano affrontare in maniera strutturata, non solo promuovendo singole azioni puntuali, con il rischio che non abbiano continuità.

La sicurezza è un macro argomento che si declina in molteplici contesti. Nel settore di competenza che interessa la distribuzione dell'acqua potabile: vi è sicuramente la sicurezza d'approvvigionamento (quantitativo), la sicurezza sulla qualità del prodotto fornito e la sicurezza riguardo alla gestione dei dati raccolti.

Ricordiamo che in base alla Legge cantonale sull'approvvigionamento idrico, i comuni devono assicurare l'esecuzione e la gestione degli impianti di approvvigionamento idrico, come pure la distribuzione dell'acqua.

La distribuzione dell'acqua potabile per il Comune di Collina d'Oro è curata dall'Ufficio Acqua Potabile (UAP) che, secondo quanto disposto dal Regolamento acqua potabile (edizione 2005), è subentrato dopo la fusione comunale del 2004 all'allora consorzio AICO, ereditandone le infrastrutture e le attività.

Dati generali dell'acquedotto:

- Valore contabile all'1.01.2005 delle infrastrutture ereditate dall'AICO: 12,5 Mio CHF
- Ammortamento annuale applicato: tra il 2.5 e il 5.0%
- Investimenti effettuati tra il 2006 e il 2021: 5,5 Mio CHF
- Stima valore attuale delle infrastrutture: 7,5 Mio CHF

Infrastrutture attuali:

No. Abitanti	[-]	4'749 (escluso 262 studenti TESIS)
No. Allacciamenti	[-]	1'869 (di cui 164 Grancia)
No. Sorgenti	[-]	Nessuna (messe fuori servizio nel 2013)
No. Pozzi	[-]	4
No. Stazioni Filtri	[-]	Nessuna
No. Stazioni Pompe	[-]	6
No. Serbatoi	[-]	10 (7 vasche - volume 3'810 m3)
Volume totale Serbatoi	[m3]	3'465 (575 riserva antincendio)
No. Zone Distribuzione	[-]	6
km di rete	[km]	156
No. Idranti da spurgare	[-]	282
Piani su CAD	Sì/No	Sì
Sistema tele-gestione	Marca	Rittmeyer AG, Zugo

Numero dei contatori installati suddivisi per grandezza:

DN 15	[pz]	---	DN 60...	[pz]	3
DN 20	[pz]	738	DN 80	[pz]	4
DN 25	[pz]	905	DN 125	[pz]	1
DN 32	[pz]	117	DN 150	[pz]	3
DN 40	[pz]	58	DN	[pz]	
DN 50	[pz]	40	DN	[pz]	

Quantità di acqua prodotta/fatturata negli ultimi 5 anni:

Acqua fatturata		2016	2017	2018	2019	2020
Collina d'Oro	[m3]	558'000	600'866	687'701	610'208	595'906
Grancia	[m3]	58'000	58'595	60'965	66'870	61'869

Scenario oggi: costi e ricavi delle attività dell'acquedotto (anno di rif. 2020)

Spese complessive 2020: **Fr. 1'197'718.04**, così suddivisi:

➤ stipendi, pubblicazioni, materiale cancelleria, ecc. (Fisso, Spese)	Fr.	242'173.98
➤ costi di approvvigionamento e produzione (Variabile 1, Spese)	Fr.	313'025.10
➤ prestazioni di terzi, mat. manutenzione e produzione (Variabile 2, Spese)	Fr.	239'711.51
➤ ammortamenti acquedotto, assicurazioni, ecc. (Cd'O, Spese)	Fr.	402'807.45

Totale	Fr.	1'197'718.04
---------------	------------	---------------------

Ricavi complessivi 2020: Fr. 1'759'543.05, così suddivisi:

➤ taxa acqua utenza Collina d'Oro	Fr.	1'494'343.00
➤ taxa acqua utenza Grancia	Fr.	151'067.65
➤ taxa acqua utenza speciale	Fr.	3'731.65
➤ tasse (convenzione Grancia) + interventi	Fr.	66'897.00
➤ tasse allacciamento AP (cantieri)	Fr.	2'255.00
➤ tasse allacciamenti AP nuove abitazioni	Fr.	20'223.75
➤ rimborso assicurazioni personale	Fr.	21'025.00
➤ rimborso da assicurazioni	Fr.	0.00

Totale	Fr.	1'759'543.05
---------------	------------	---------------------

Avanzo di esercizio registrato di **Fr. 561'825.01**

Attualmente la gestione dell'acquedotto di Collina d'Oro è assicurata, oltre che da AIL con il mandato di gestione parziale in essere, anche da quattro collaboratori del Comune con gradi di occupazione diversi; nello specifico i collaboratori sono:

- Mauro Betti occupato al 100% quale addetto alla manutenzione;
- Marco Rossi occupato al 70% responsabile della segreteria;
- Roberto Di Fabio occupato al 30% quale tecnico;
- Fabrizio Bazzuri occupato al 10% quale tecnico/amministrativo.

Gli stipendi dei dipendenti (compresi di oneri sociali, indennità, contributi, assicurazioni, ecc.) ammontano a Fr. 190'542.70.

Ricordiamo ancora che una parte dei compiti (mandato parziale) sono già oggi espletati da AIL SA, a cui il Comune per il 2020 ha corrisposto un importo complessivo di Fr. 38'526.70 (picchetto AIL e aggiornamento catasto rete AP); quest'importo non è comprensivo degli interventi di riparazione sulla rete AP pubblica e privata eseguiti da AIL SA che sono stati fatturati separatamente per il recupero delle spese dell'assicurazione e dei privati.

A partire dal prossimo anno il nostro Comune, se optasse per la soluzione interna, verrebbe chiamato, per garantire un esercizio corretto degli impianti in ossequio alle direttive vigenti, ad aumentare il proprio personale.

Nel corso degli ultimi anni la legislazione in materia di distribuzione di acqua potabile ha subito numerosi cambiamenti, oggi l'acqua potabile è considerata una derrata alimentare e sottostà a norme e controlli di qualità sempre più accurati e restrittivi.

Da non dimenticare gli aspetti giuridici che in questi ultimi anni sono stati inaspriti e che ora prevedono chiare responsabilità penali anche per i membri dell'Esecutivo (art. 73 ODerr).

Quanto precede è molto delicato e complesso e da una verifica interna se si volesse mantenere la gestione totale dell'acquedotto (**Scenario 1**) si dovrà obbligatoriamente potenziare l'organico assumendo quattro persone, con un grado di occupazione del 100% (3 fontanieri e 1 ingegnere); queste nuove assunzioni dovranno necessariamente disporre di un'adeguata formazione, di esperienza e professionalità e permetterebbero di assicurare una presenza costante e continua dovendo garantire il servizio di picchetto (24 ore su 24, 7 giorni su 7), le sostituzioni vacanze, le sostituzioni per malattia-infortunio, ecc.

Sarebbe inoltre necessario:

- potenziare il parco veicoli con l'acquisto di due furgoni e un'auto;
- disporre di un magazzino adeguatamente provvisto di tutti i materiali ed attrezzature necessarie a garantire, in ogni momento, qualsiasi intervento di riparazione, anche per eventi straordinari e di grossa portata;
- implementare un quadro comandi per la gestione dell'acquedotto che oggi è integrato presso il centro comando delle AIL SA di Gemmo;
- aumentare il grado di occupazione dei due tecnici e del personale amministrativo che attualmente si occupano, in maniera parziale, della gestione dell'acquedotto;
- aumentare le prestazioni dello studio d'ingegneria esterno che si occupa della gestione del Piano generale dell'acquedotto (PGA), dell'aggiornamento e dell'implementazione dei piani integrando le opere realizzate, della consulenza in fase di progettazione, della sorveglianza e la direzione lavori generale nell'ambito degli investimenti promossi dal Comune per migliorare l'acquedotto, ecc..

Solo la massa salariale comprensiva di oneri sociali, indennità, assicurazioni, ecc., si stima che ammonterebbe a circa Fr. 562'990.00; per contro è difficile quantificare a quanto ammonterebbe la spesa per implementare le voci che precedono, si tratterebbe di importi importanti nell'ordine di alcune centinaia di migliaia di Franchi.

Scenario 1: stima costi/ricavi delle attività dell'acquedotto con gestione interna (anno di rif. 2023)

Spese complessive 2023: **Fr. 1'547'884.00**, così suddivisi:

➤ stipendi, pubblicazioni, materiale cancelleria, ecc. (Fisso, Spese)	Fr.	669'284.00
➤ costi di approvvigionamento e produzione (Variabile 1, Spese)	Fr.	284'000.00
➤ prestazioni di terzi, mat. manutenzione e produzione (Variabile 2)	Fr.	220'500.00
➤ ammortamenti acquedotto, assicurazioni, ecc.	Fr.	374'100.00

Totale	Fr.	1'547'884.00
---------------	------------	---------------------

Stima ricavi complessivi 2023 (simulazione nuovo Regolamento):

(Collina d'Oro e Comune di Grancia) Fr. 1'268'171.26

così suddivisi:

➤ tassa base (CdO e Grancia)	Fr.	572'887.50
➤ tassa di consumo (CdO e Grancia)	Fr.	657'775.00
➤ contributo di solidarietà (CdO e Grancia)	Fr.	6'577.75
➤ IVA 2.5% (CdO e Grancia)	Fr.	30'931.01

Totale	Fr.	1'268'171.26
---------------	------------	---------------------

Possibile disavanzo di esercizio di **Fr. 279'712.74**

Ora, alla luce di quanto precede, il Municipio ha valutato e cercato di trovare la miglior soluzione possibile (implementabile i tempi brevi, funzionale e conveniente) per garantire agli utenti di Collina d'Oro un approvvigionamento nel segno dell'efficienza e della qualità.

Quanto si propone con il presente MM (mandato globale alle AIL SA, **Scenario 2**) non è solo la soluzione alternativa al correre da soli ma è la soluzione che permetterà di dare continuità ad un servizio di base imprescindibile sapendo di averlo affidato ad un partner che ci garantirà la costante manutenzione di tutte le strutture per la raccolta, il trattamento e lo stoccaggio dell'acqua, assicurandoci la fornitura di un prodotto impeccabile dal punto di vista organolettico, senza poi sconvolgere i costi di gestione dell'acquedotto che possono essere così riassunti:

Scenario 2: stima costi/ricavi delle attività dell'acquedotto con mandato globale AIL SA (anno di rif. 2023)

Spese complessive 2023 (proposta AIL): **Fr. 1'256'755.00**, così suddivisi:

➤ Fisso (base 2021)	Fr.	327'360.00
➤ Variabile 1 (base 2021)	Fr.	270'000.00
➤ Variabile 2 (base 2021)	Fr.	192'345.00
➤ Ammortamenti acquedotto, assicurazioni, ecc. (CdO, Spese, base 2020, comp. quota stipendi UT)	Fr.	467'050.00

Totale	Fr.	1'256'755.00
---------------	------------	---------------------

Stima ricavi complessivi 2023 (simulazione nuovo Regolamento):

(Collina d'Oro e Comune di Grancia) Fr. 1'268'171.26

così suddivisi:

➤ tassa base (CdO e Grancia)	Fr.	572'887.50
➤ tassa di consumo (CdO e Grancia)	Fr.	657'775.00
➤ contributo di solidarietà (CdO e Grancia)	Fr.	6'577.75
➤ IVA 2.5% (CdO e Grancia)	Fr.	30'931.01

Totale	Fr.	1'268'171.26
---------------	------------	---------------------

Possibile avanzo di esercizio di **Fr. 11'416.26**

Alla luce di quanto precede, il Municipio propone di affidare in gestione alle AIL SA l'intero acquedotto di Collina d'Oro, come pure quello di Grancia (che è in gestione al Comune di Collina d'Oro dal 2006) le cui autorità comunali, hanno già dato il proprio assenso ad un'adesione al mandato di prestazioni in discussione.

Al momento con il Comune di Grancia è in vigore un contratto per la fornitura dell'acqua potabile valido fino al 31.12.2020 ed è stato per il momento rinnovato tacitamente.

Il mandato di prestazioni globale con AIL prevederà la sottoscrizione tra le parti di un contratto della durata di tre anni e ciò assicurerà a tutti gli utenti di Collina d'Oro e di Grancia la costante manutenzione di tutte le infrastrutture per la raccolta, la distribuzione, il trattamento e lo stoccaggio dell'acqua che ci verrà erogata con la qualità che da sempre la contraddistingue nel pieno rispetto delle vigenti leggi; tutto ciò sarà effettuato senza aumentare in modo significativo i costi di gestione dell'acquedotto.

Sono molti i fattori che hanno indotto il Municipio a propendere per questa scelta e possono essere così riassunti:

- le AIL SA hanno curato la gestione parziale dell'acquedotto del Comune di Collina d'Oro negli ultimi 15 anni, con nostra piena soddisfazione dimostrando la loro competenza nella gestione degli impianti, della rete di approvvigionamento e nella distribuzione dell'acqua potabile. Questi aspetti sono stati apprezzati in particolare nella gestione delle emergenze dovute ad importanti rotture che hanno interessato le condotte principali dell'acquedotto e quelle private;
- le AIL SA hanno collaborato all'esecuzione ed al mantenimento di una parte dei documenti e delle procedure connesse al sistema di qualità, in ossequio all'OPPD e alla nuova direttiva W12/SSIGA. Inoltre, hanno implementato in questi anni sul loro sistema informatico la rete dell'acquedotto di Collina d'Oro;
- le AIL fanno capo a personale specificamente formato, ad attrezzature, a mezzi e a veicoli adatti ai bisogni. Esse sono sempre state all'avanguardia nel Cantone per quanto riguarda l'implementazione di nuove tecnologie nel campo dell'acquedottistica e l'adozione di procedure e metodologie moderne ed al passo con i tempi. In questa società, sono attivi formatori riconosciuti, consulenti o membri di commissioni SSIGA nei numerosi campi inerenti al settore dell'acqua potabile;
- le AIL SA garantiscono la prontezza d'intervento 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno, tramite una moderna centrale di comando e un rodato dispositivo di picchetto. La prossimità delle strutture d'intervento con uomini e mezzi, è un fattore determinante ed indispensabile in caso di emergenza. La prontezza e la rapidità d'intervento dimostrata dalle AIL SA si è più volte nel passato rivelata determinante;
- le AIL dispongono di un magazzino adeguatamente provvisto di tutti i materiali ed attrezzature necessari a garantire in ogni momento qualsiasi intervento di riparazione, anche per eventi straordinari e di grossa portata. Le loro strutture logistiche permettono una disponibilità ed un approvvigionamento continuo;
- la telegestione dell'acquedotto di Collina d'Oro è oggi integrata nel centro di comando delle AIL SA di Gemmo, tramite il collegamento con villa Lucchini a Gentilino. Questo fatto permette una sinergia ed un risparmio economico nell'acquisto e nel mantenimento degli impianti di telecomando centralizzati. Il Comune, in caso di rinuncia ad un nuovo mandato con alle AIL SA, dovrà ricostruire in proprio o presso un altro gestore l'impianto del centro di comando di telegestione.

In considerazione di quanto precede, il Municipio ritiene perciò che le AIL SA siano oggi l'unica società in grado di garantire una gestione competente della rete di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile, conforme alle norme vigenti e di qualità.

Negli ultimi 15 anni di collaborazione nell'ambito del mandato parziale, le AIL SA hanno dimostrato di essere una società estremamente seria, competente, performante, affidabile ed economicamente competitiva ed interessante; è per questi motivi che il Municipio ritiene di poter rinunciare alla messa a concorso del mandato in questione attribuendolo alle AIL SA nella forma dell'incarico diretto secondo l'articolo 7 capoverso 3 lett. b) della Legge sulle commesse pubbliche LCPubb. A complemento di tutto quanto precede, assicurando che il Comune di Collina d'Oro rimarrà sempre il proprietario dell'intera rete d'approvvigionamento e di distribuzione dell'acqua potabile, riassumiamo qui di seguito quello che il mandato di prestazioni contemplerà e che si trova allegato al presente messaggio, mandato che entrerà in vigore, se approvato dal Consiglio Comunale, con effetto al 1. gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026.

3. Contesto legale

L'acqua potabile è un bene limitato e di prima importanza per la popolazione.

Per questa ragione, i compiti d'approvvigionamento idrico e di distribuzione dell'acqua potabile sono regolati da Leggi federali, cantonali e direttive tecniche (LDerr, ODerr, OSoE, OAAE, OPPD, LApprl, LOC, LGA, ecc.). La base legale di riferimento per la gestione del Comune e lo svolgimento di compiti affidati a questo livello istituzionale è la Legge organica comunale (LOC). Per principio, i compiti affidati dalle leggi speciali ai Comuni e per quelli da essi assunti per competenza residua, in base al principio di sussidiarietà stabilito dall'articolo 16 della Costituzione cantonale, devono essere gestiti dai Comuni tramite risorse (operative e finanziarie) proprie.

Le regole di funzionamento sono determinate dalla LOC, che possono essere precisate ed esplicitate nella legislazione comunale (Regolamenti e Ordinanze).

Il principio della gestione in proprio non è assoluto: in numerosi casi a dipendenza della natura o dell'entità del compito, una collaborazione con altri soggetti di diritto pubblico o una delega a terzi di compiti pubblici comunali appare opportuna o addirittura imprescindibile. A tal proposito, la Costituzione cantonale prevede all'art. 19 che i Comuni per determinati compiti possono riunirsi in associazioni di diritto pubblico con personalità giuridica (Legge sui consorzi). L'articolo 193 cpv.1 della LOC stabilisce inoltre che tutti i compiti pubblici possono di principio essere oggetto di delega a soggetti di diritto pubblico o privato, fatta eccezione per quelli che rientrano nelle "competenze particolari non delegabili", delle quali tuttavia non esiste un elenco esaustivo in forma esplicita. La difficoltà di delimitazione fra compiti delegabili e non delegabili risulta evidente nel campo dell'approvvigionamento idrico: la delicatezza ed il carattere eminentemente pubblico di questo compito non sono infatti in discussione.

Il compito è di conseguenza oggi assicurato dai Comuni, sia in proprio, sia tramite enti terzi da loro direttamente controllati. In particolare, si può costituire un'Azienda comunale (ente di diritto pubblico senza personalità giuridica propria) o gestire la distribuzione dell'acqua direttamente tramite l'Amministrazione comunale, come avviene oggi per il Comune di Collina d'Oro. A fianco di queste due forme organizzative principali si trovano però alcuni casi di gestione e proprietà in forma consortile (enti di diritto pubblico con personalità giuridica propria) e un caso di gestione tramite una Società anonima di diritto privato il cui capitale azionario è però integralmente detenuto da un Comune (es. AIL SA, che assicura la gestione su incarico dell'Azienda comunale, che resta a sua volta proprietaria degli impianti e della rete di distribuzione). Quanto precede appare conforme alla Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprl) e alla LOC, che stabiliscono che il Comune possa incaricare enti pubblici o privati di assolvere il compito di approvvigionamento in regime di privativa mediante lo strumento della concessione di servizio pubblico (a favore di enti con o senza personalità giuridica propria) o direttamente in proprio. La LOC prevede inoltre all'articolo 193 - inserito in occasione dell'ultima revisione parziale della legge - quanto segue riguardo al ricorso ad enti esterni per lo svolgimento di compiti comunali:

Art. 193²⁵⁴ ¹Riservate competenze particolari non delegabili, il comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi.

²Il Comune è responsabile dell'esecuzione dei compiti nel rispetto degli interessi collettivi e appronta i necessari controlli.

³Il Municipio informa annualmente Assemblea e Consiglio comunale sull'attività svolta attraverso tutti i soggetti esterni previsti al cpv. 1. Il regolamento definisce i campi in cui le informazioni devono essere date senza restrizioni.

⁴Il Municipio, l'Assemblea e il Consiglio comunale possono dare istruzioni vincolanti sull'attività. In caso di mancato rispetto di dette istruzioni, l'organo di nomina può revocare il mandato conferito ai rappresentanti diretti in soggetti esterni.²⁵⁵

⁵Sono riservati le disposizioni di leggi speciali e il diritto federale.

Fig. 1: Estratto art. 193 LOC

In parallelo all'agire attraverso soggetti di diritto pubblico, vi è poi l'operare sul piano del diritto privato, attraverso organismi quali Associazioni, Società anonime, Cooperative, Fondazioni, a cui i Comuni ricorrono da decenni. Essi possono partecipare a tali organismi direttamente o esserne promotori, rispettivamente assegnare loro compiti tramite mandati di prestazione o concessioni.

Lo schema seguente riassume le possibili alternative per lo svolgimento di compiti pubblici attraverso modalità e forme di diritto pubblico o di diritto privato:

Svolgimento interno al Comune		Svolgimento attraverso soggetti esterni	
Amministrazione comunale	Istituti di diritto pubblico senza personalità giuridica propria:  Aziende comunali	Enti pubblici:  altri Comuni  Consorzi di Comuni secondo la Legge sul consorzio dei Comuni  Consorzi secondo la Legge sui Consorzi del 1913  Patriziati  Enti di diritto pubblico comunale secondo gli artt. 193ce segg. LOC	Soggetti privati:  Società Anonime (art. 620 e segg. CO)  Cooperative (art. 828 e segg. CO)  Associazioni (art. 60 e segg. CCS)  Fondazioni (art. 80 e segg. CCS)

Fig. 2: Schema riassuntivo svolgimento compiti pubblici

La LOC permette ai sensi dell'art. 193b di affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l'esecuzione di suoi compiti.

Tra i vari modelli di collaborazione, il mandato di prestazioni per la gestione globale del servizio acqua potabile è uno strumento valido che permette al Comune di demandare a terzi le prestazioni di carattere tecnico e/o amministrativo, mantenendo l'autonomia regolamentare e tariffale.

c) mandati di prestazione

Art. 193b²⁵⁷¹ Il comune può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l'esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere:

- la prestazione e le modalità esecutive,
- i mezzi finanziari,
- i controlli,
- diritti e obblighi reciproci,
- durata, facoltà di revoca.

²Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 208 e seguenti.

³Il mandato deve essere adottato dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

3. Prestazioni del nuovo mandato globale AIL

L'assegnazione di compiti a terzi può puntualmente avvenire tramite convenzioni, mandati di prestazione, concessioni o attraverso la partecipazione al soggetto esterno come promotore o come socio sulla base di precise norme statutarie. Per i Comuni è applicabile in linea generale l'art. 193 LOC, in base al quale, riservate competenze particolari non delegabili, gli stessi possono ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica come pure, nelle forme di legge, costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi. Nel nostro caso, la forma giuridica proposta è quella richiamata dall'art. 193b cpv. 1 LOC che permette di affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati.

Il mandato di prestazione alle AIL SA per la gestione globale del servizio acqua potabile comprende:

- ❖ la gestione tecnica e la manutenzione ordinaria;
- ❖ la gestione amministrativa;
- ❖ l'assicurazione della qualità;
- ❖ la manutenzione straordinaria;
- ❖ la sorveglianza e gestione degli investimenti.

Per gestione tecnica e manutenzione ordinaria, si intendono tutti i lavori effettuati presso gli impianti dell'acquedotto relativi al servizio di erogazione di acqua e, in particolare:

- ❖ il supporto al Comune nella definizione della propria pianificazione di potenziamento o rinnovo delle infrastrutture;
- ❖ l'esercizio, la sorveglianza e la telegestione degli impianti;
- ❖ la disponibilità d'intervento del servizio di picchetto e l'esecuzione degli interventi;
- ❖ il controllo delle zone di protezione, delle infrastrutture e degli impianti;
- ❖ il rilevamento delle perdite;
- ❖ la tenuta e l'aggiornamento dei piani di rete;
- ❖ la pulizia dei serbatoi;
- ❖ la pulizia degli stabili e dei sedimi;
- ❖ lo spurgo delle condotte;
- ❖ la manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti/apparecchi;
- ❖ l'aggiunta/sostituzione dei materiali di consumo degli impianti di trattamento dell'acqua.

Per gestione amministrativa, si intendono tutte le pratiche amministrative e relative al servizio di erogazione di acqua e, in particolare:

- ❖ la lettura dei contatori;
- ❖ la fatturazione agli Utenti del Comune (in base alla tassa fissata nell'apposito Regolamento comunale concernente l'erogazione di acqua potabile e della relativa Ordinanza);
- ❖ la gestione degli incassi;
- ❖ la gestione dei contratti con l'Utenza e degli allacciamenti;
- ❖ la comunicazione in caso di non conformità dell'acqua;
- ❖ la comunicazione annuale della qualità dell'acqua;
- ❖ l'allestimento di convenzioni con i privati.

L'assicurazione della qualità viene effettuata dalle AIL SA tramite un sistema di autocontrollo conformemente ai dispositivi di legge in vigore, in particolare:

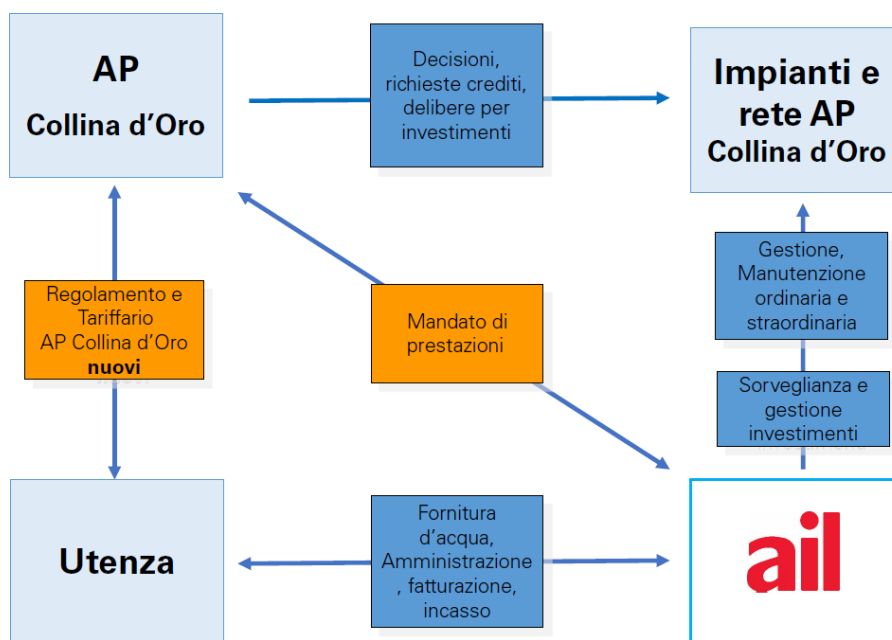
- ❖ la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr);
- ❖ l'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr);
- ❖ l'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD);
- ❖ l'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari.

Le AIL SA garantiscono anche:

- ❖ la manutenzione straordinaria eseguendo puntuali riparazioni o interventi alle infrastrutture e alle condotte che rivestono un carattere d'emergenza e/o a seguito del rilevamento di perdite con tempestività, informando il Comune sulla modalità d'esecuzione.
- ❖ la consulenza in fase di progettazione, la sorveglianza e la direzione lavori generale nell'ambito degli investimenti promossi dal Comune per migliorare, ampliare e rinnovare gli impianti dell'acquedotto comunale. Inoltre, le AIL SA sono responsabili di:
 - ❖ preavvisare dal punto di vista tecnico-economico i progetti nelle loro varie fasi;
 - ❖ preavvisare le delibere del Comune;
 - ❖ rilevare e aggiornare la documentazione dei piani integrando le opere realizzate;
 - ❖ mettere in esercizio l'opera realizzata;
 - ❖ collaudare l'opera in qualità di supporto al committente.

Il Comune di Collina d'Oro dovrà comunque prendersi ancora a carico per il tramite del suo personale tecnico la gestione degli interventi legati allo sviluppo, all'ampliamento e al rinnovamento degli impianti dell'acquedotto, personale che sarà chiamato a gestire, in collaborazione con le AIL SA, la stesura dei rapporti e delle convenzioni, dei messaggi dei crediti all'indirizzo del Consiglio comunale, ecc..

Schema gestione totale:



I vantaggi di affidare la gestione totale dell'acquedotto comunale alle AIL SA sono molteplici: le AIL SA dispongono infatti di un servizio di intervento immediato con personale qualificato (10 sorveglianti-fontanieri e 4 squadre di manutenzione oltre al reparto posa condotte) e dispongono di un centro comando sorvegliato 24h/24h oltre che di mezzi tecnici e magazzino.

Sono quindi in grado di intervenire, grazie al servizio di picchetto continuo, non appena i mezzi tecnici rilevano un'anomalia di funzionamento o quando si manifesta una rottura di tubazione. Come si potrà rilevare dall'annessa proposta di gestione totale formulata dalle AIL SA, il mandato di prestazioni prevede, oltre alla fornitura d'acqua, la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di distribuzione, la fatturazione annuale e la gestione dei relativi incassi. Gli investimenti e le tariffe dell'acquedotto restano invece sempre di competenza del Comune di Collina d'Oro. Nella pagina "Prestazioni" viene indicato il dettaglio della gestione tecnica e della manutenzione ordinaria della quale si occuperanno le AIL SA, così come la gestione amministrativa.

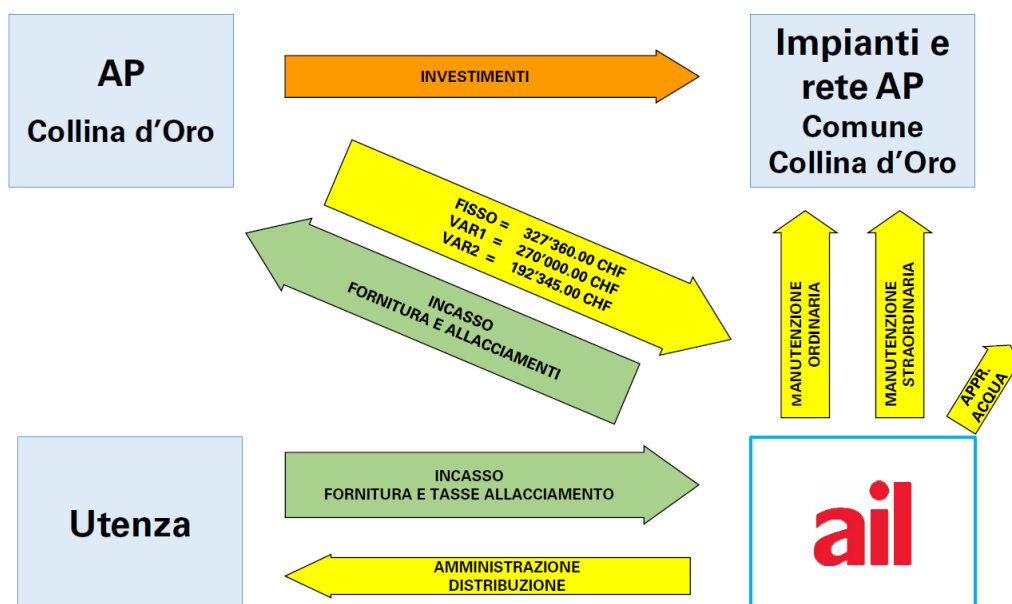
3.1 Costi del mandato di prestazioni

Il costo del mandato, dettagliatamente precisato nella proposta prevede tre componenti:

- **fissa**: che concerne le prestazioni proprie delle AIL SA;
- **variabile 1**: che riguarda i costi variabili di approvvigionamento e produzione;
- **variabile 2**: comprende i costi relativi a prestazioni di terzi e materiali legati alla manutenzione e alla produzione.

Gli importi delle due variabili sono stabiliti e fatturati a consuntivo da AIL SA, in base ai costi effettivi, mentre l'importo fisso sarà ricalcolato dopo 3 anni, con l'eventuale rinnovo del mandato di prestazioni in oggetto. L'importo fisso è stato concordato in Fr. 327'360. –, mentre le variabili "1" e "2" sono preventivate in Fr. 270'000. – e, rispettivamente in Fr. 192'345. –. Se ne deduce che, esclusa l'incognita delle due variabili proprio perché tali, il mandato di prestazioni per la gestione globale del servizio acqua potabile ammonta a complessivi Fr. 789'705. – annui.

Schema stima costi di gestione



È bene evidenziare che le prestazioni conglobate nelle variabili "1" e "2" riguardano dei costi che sono già oggi presenti nella gestione della rete AP di Collina d'Oro. In buona sostanza, AIL SA non farà altro che rifatturare a consuntivo le spese variabili per l'approvvigionamento e la produzione dell'AP (p. es.: l'energia elettrica, fornitura soda caustica, perdite sui debitori, ecc.) e quelle connesse alle prestazioni di terzi e materiali legati alla manutenzione della rete AP (p. es.: riparazioni perdite, manutenzione serbatoi, contratto manutenzione impianto tele-gestione, ecc.). Mentre, le prestazioni proprie di AIL SA ammontano a Fr. 327'360. – (p. es.: personale, mezzi, infrastrutture, logistica, magazzino, ecc.).

Nell'importo fisso è compreso anche lo stipendio dell'attuale responsabile della manutenzione degli impianti dell'acquedotto di CdO (Mauro Betti).

A carico del Comune, sono poi previsti degli investimenti corrispondenti a Fr. 166'600. – concernenti:

- ❖ la creazione della banca dati clienti (con relativo rilevamento dei contatori);
- ❖ l'implementazione del sistema di autocontrollo (creazione piano HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point);
- ❖ l'implementazione delle norme ISO 22000;
- ❖ lo studio idraulico (eseguito dalla ditta Lienhard AG di Buchs) – studio volto a comprendere le migliori soluzioni al fine di garantire uno sviluppo efficiente dell'acquedotto a lungo termine.

Quest'importo sarà però integralmente compensato dal ritiro da parte delle AIL SA dei 1'869 contatori degli utenti di Collina d'Oro e Grancia, in ragione di Fr. 100.- l'uno, per un totale di Fr. 186'900. –, generando quindi un credito a favore del Comune di Fr. 20'300.–.

5. Regolamento e tariffe

Con l'adesione al mandato di gestione globale dovrà gioco forza essere modificato e adattato anche il Regolamento per la fornitura di acqua potabile che, risalente al 2005 dopo lo scioglimento del Consorzio AICO, è stato allestito sulla falsa riga di quello in vigore presso il Comune di Lugano.

La necessità di allinearsi con quest'ultimo è dettata dal fatto che l'AIL SA gestendo l'acquedotto della città di Lugano e di altri comuni della regione deve contare su di un solo Regolamento che permetta una gestione accurata ed una precisa e corretta fatturazione.

Le basi legali e tecniche del nuovo regolamento sono:

- ❖ il Regolamento cantonale tipo per la distribuzione dell'acqua potabile allestito dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio e quello del Comune di Lugano;
- ❖ la legislazione federale e cantonale in materia;
- ❖ le indicazioni del PGA del Comune di Collina d'Oro (Piano Generale dell'Acquedotto – aggiornamento piani mese gennaio 2022).

Nel Regolamento vengono disciplinati i principi generali inerenti la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento delle infrastrutture dell'Acquedotto di Collina d'Oro e ne regola i rapporti con gli utenti abbonati e i terzi.

Regola inoltre i seguenti aspetti:

- ❖ la procedura di allacciamento alla rete pubblica e le relative prescrizioni;
- ❖ i costi di allacciamento e le tasse;
- ❖ le multe, le contestazioni e le procedure.

La struttura tariffale, così come il Regolamento, sono stati adeguati a quelli in vigore presso l'Azienda acqua potabile di Lugano. Come avviene attualmente, rimanendo come si è detto il Comune proprietario dell'infrastruttura dell'acquedotto, le tariffe dell'acqua potabile continueranno ad essere decise dal Municipio di Collina d'Oro tramite Ordinanza e si avrà la possibilità di ridurre/aumentare (secondo le proprie necessità) la tassa base e la tassa di consumo.

Struttura tariffale (esempio fattura):

Fattura 200.039.072			cliente 1.182.226 - conto contrattuale 2.201.417		
Acqua, contratto 3.354.039			Via Tenèria 6 Carabbia		
Calcolo intermedio dal 01.01.2017 al 31.12.2017			Tariffa CS condizioni 2017		
Consumo					
Contatore	Data	Fonte	Lettura		Consumo m3
9677832	01.01.2017		1,680.00		
	31.12.2017		1,880.00		200.00
Consumo totale					200.00
Conteggio					
Posizione		Quantità	Prezzo		Importo CHF
Tassa base	365 Giorni	3.50 m3/h	100.000 CHF/m3/Anno		350.00
Tassa di consumo		200.00 m3	1.200 CHF/m3		240.00
Contributo di solidarietà		200.00 m3	0.010 CHF/m3		2.00
Totale periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017					592.00
Ricapitolazione calcolo					
Descrizione partita					Importo CHF
Totale periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017					592.00
Totale calcolo					592.00
Conteggio IVA					
Descrizione partita					Importo CHF
IVA 2.5% di CHF 592.00					14.80
Totale IVA					14.80
Acconti					
Descrizione partita					Importo CHF
Deduzione acconto del 07.12.2016, fattura numero 707.102.274 (IVA 2.5% inclusa)					-114.00
Deduzione acconto del 09.03.2017, fattura numero 707.252.337 (IVA 2.5% inclusa)					-114.00
Totale Acconti					-228.00
Importo totale contratto 3.354.039					378.80

Con l'adozione del nuovo Regolamento la fornitura di acqua non è più soggetta ad una tassa base riferita alla superficie utile lordo (SUL) dell'abitazione ma bensì alla portata nominale del contatore. In buona sostanza, si tratta di un sistema più equo dove chi consuma di più paga di più (principio di causalità).

Il Regolamento annesso è già stato sottoposto da parte della città di Lugano all'attenzione della Sezione enti locali e a quella del sorvegliante dei prezzi in conformità alla corretta applicazione della Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr).

Dalla simulazione che precede l'incasso complessivo dovrebbe attestarsi a circa CHF 1'268'171.26, applicando una tassa base (CS) di Fr/m³ 75.00 ed una tassa di consumi di Fr/m³ 1.00.

La simulazione è stata effettuata prendendo i dati ripresi dalla fatturazione dell'anno 2020. Al netto degli ammortamenti la gestione dovrebbe uscire con un avanzo di esercizio di Fr. 11'416.26. Come già indicato in precedenza, la sottoscrizione del mandato di gestione dell'acquedotto con le AIL SA implica, necessariamente, l'adozione di un nuovo regolamento comunale per fornitura di acqua potabile. Ciò, permetterà ad AIL SA di operare in maniera univoca con tutti i Comuni che hanno sottoscritto questa convenzione.

Nel Regolamento viene anche ripresa la definizione di "acqua greggia". Si tratta di "acqua che non ha beneficiato di trattamenti di potabilizzazione, quindi fornita senza garanzia di potabilità", ovvero di acqua che si trova in uno stato precedente rispetto al trattamento di potabilizzazione.

Il concetto di acqua greggia è assimilabile a quello di "acqua non potabilizzata", prevista dalle disposizioni oggi applicabili.

Ci sono infatti utenti situati al di fuori della zona edificabile (non per Collina d'Oro), soprattutto, rustici che si trovano tra le captazioni e gli impianti di trattamento - ai quali l'acqua è fornita "greggia", senza garanzia di potabilità. L'acqua fornita in questi territori è di sorgente e la sua qualità non può essere garantita secondo i dettami del sistema *HACCP* (analisi dei pericoli e punti critici di controllo) introdotti dal *Codex Alimentarius* e prescritti dalla legislazione in materia di derrate alimentari.

Dal lato pratico, l'acqua è di principio equivalente a quella trattata (e quindi potabile), ma solo in caso di situazioni meteorologiche particolari – come ad esempio in caso di forti temporali – la sua qualità non può essere garantita: l'installazione di impianti di trattamento non è però economicamente sostenibile per il minimo vantaggio che potrebbe eventualmente comportare.

Il presente regolamento precisa, dunque, che è compito dell'utente quello di adottare i necessari accorgimenti per consentire l'uso alimentare dell'acqua greggia. Per questa ragione, la soluzione scelta e riconosciuta anche dal laboratorio cantonale, è quella di erogare acqua greggia, informando l'utenza sull'esistenza di questa situazione particolare, che verrà evidenziata in ogni fattura. Le tariffe relative all'acqua greggia sono adeguate e circa del 5% inferiore rispetto a quelle ordinarie e si evincono dall'introduzione delle categorie supplementari per la tassa di consumo al dettaglio e per quella forfettaria fuori zona (tariffa FFg).

Prima di passare al commento dei principali articoli, vogliamo fornire alcune precisazioni sulle modalità di voto della convenzione e del regolamento. Per quanto concerne la votazione, sia il Regolamento per la fornitura di acqua potabile sia la convenzione devono essere votati nel loro complesso. Si voteranno, tramite votazioni eventuali, solo gli emendamenti proposti per singoli articoli.

Si ricorda infine, a titolo di informazione, che gli emendamenti devono essere presentati per iscritto (art. 38 LOC), tenendo però conto che: **"il nuovo Regolamento per la fornitura dell'acqua potabile non può discostarsi significativamente da quello del Comune di Lugano. Esso deve avere la stessa struttura e gli stessi contenuti per essere applicabile, perché le AIL SA non potrebbero adottare gli standard e le procedure che si discosterebbero da questo Regolamento e dalla convenzione"**.

Lo stesso discorso vale per la convenzione, la quale segue la stessa procedura prevista per regolamenti (art. 193 a LOC).

5.1 Struttura regolamento

Il Regolamento per la fornitura di acqua potabile è strutturato in 12 capitoli principali, così suddivisi:

1. **Disposizioni generali** (artt. 1-12)
2. **Impianti di distribuzione** (artt. 13-20)
3. **Allacciamenti** (artt. 21-32)
4. **Installazioni interne** (artt. 33-42)
5. **Fornitura dell'acqua** (artt. 43-55)
6. **Apparecchi di misura** (artt. 56-63)
7. **Finanziamento** (artt. 64-66)
8. **Costi allacciamento** (artt. 67-74)
9. **Tasse** (artt. 75-78)
10. **Cauzioni** (artt. 79-84)
11. **Multe, contestazioni e procedure** (artt. 85-86)
12. **Disposizioni transitorie e finali** (artt. 87-88)

5.2 Nel merito

Disposizioni generali

In questo capitolo (artt. 1-12) si definiscono i compiti del Comune di Collina d'Oro, il campo d'applicazione e le basi giuridiche del Regolamento così come i vari organi con le rispettive competenze.

Sono pure enunciati i principi generali di contabilità, la definizione di zona di distribuzione, nonché i compiti del Comune di Collina d'Oro e del Gestore.

Nel capitolo sono puntualizzati i termini tecnici contenuti nel Regolamento, ripresi poi successivamente nei vari articoli, tramite un glossario che ne specifica il significato. Vengono elencate – suddivise in due gruppi - leggi ed ordinanze alla base della gestione dell'acqua potabile e delle sue fonti in Svizzera, come pure le direttive tecniche della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) a cui i tecnici del ramo fanno riferimento.

Impianti di distribuzione

Gli artt. 13 e 20 stabiliscono che il Piano generale dell'acquedotto (PGA) funge da base di riferimento per la costruzione / rinnovo delle reti e degli impianti di distribuzione. Nello stesso capitolo vengono inoltre definiti i tipi di condotta, gli idranti e il loro uso.

Allacciamenti

Questo capitolo (artt. 21-32) disciplina le modalità procedurali, tecniche e di diritto di superficie per la creazione, il rinnovo, la manutenzione, lo spostamento e la messa fuori esercizio di allacciamenti alla rete dell'acqua potabile, nonché i doveri del titolare di un allacciamento. Come pure la messa a terra che - contrariamente al passato ed in ossequio alle nuove disposizioni emanate dall'Associazione dei produttori e distributori di energia elettrica della Svizzera italiana (ESI) - non potrà essere installata utilizzando le condotte dell'acqua potabile.

Installazioni interne

Seguono, agli articoli 33-42, una serie di normative tecniche e procedurali che il titolare dell'allacciamento rispettivamente il gestore sono tenuti a ottemperare per la costruzione, la messa in esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ampliamento, la modifica dell'impianto interno. Sono qui pure regolate le responsabilità del titolare dell'allacciamento e la posa di impianti di trattamento dell'acqua potabile.

Fornitura dell'acqua

Questo capitolo, tramite gli articoli 43-55, definisce principi, obblighi, limitazioni, responsabilità e divieti nell'ambito della fornitura dell'acqua potabile a carico dei diversi attori. Dopo la definizione di prelievo abusivo ed il disciplinamento delle forniture temporanee e quelle ad altri Enti pubblici, si determinano le modalità di prelievo per installazioni che richiedono portate particolari, come l'utilizzo di acque proprie.

Apparecchi di misura

Si tratta di un paragrafo dedicato alla definizione tecnica e procedurale dell'installazione, della responsabilità e della gestione dei contatori, che regola nel contempo anche le possibili disfunzioni (artt. 56-63).

Finanziamento

Questo capitolo (artt. 64-66) enuncia i principi di gestione finanziaria del Comune di Collina d'Oro unitamente alla determinazione del tariffario.

Costi allacciamento

Questo capitolo (artt. 67-74) descrive i costi di realizzazione dell'allacciamento che comprendono la tassa di allacciamento, i costi di posa delle condotte e le spese di collaudo. L'importo delle tasse di allacciamento è definitivo dal Municipio di Collina d'Oro tramite l'Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi dalla tabella annessa al Regolamento.

Tasse

Questa parte del Regolamento (artt. 75-78) indica le varie tasse che sono applicate tramite una forchetta minima e massima per la fatturazione dell'acqua potabile. Le tasse sono stabilite annualmente dal Municipio di Collina d'Oro tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati dalle tabelle annesse al Regolamento.

Cauzioni

Questa parte del Regolamento (artt. 79-84) statuisce sul disciplinamento delle cauzioni richieste secondo le diverse tipologie di titolare d'abbonamento allo scopo di prevenire le insolvenze.

Multe, contestazioni e procedure

Come dice il titolo, questo capitolo (artt. 80-81) tratta le contravvenzioni, le contestazioni e le relative procedure in relazione alle decisioni adottate dal Gestore dell'acquedotto.

Disposizioni transitorie e finali

Questo capitolo (artt. 87-88) disciplina l'abrogazione del Regolamento per la fornitura di acqua del Comune di Collina d'Oro del 24.04.2006 e della convenzione attualmente in vigore con l'AIL SA (Gestore) o di altra disposizione in contrasto con le nuove normative che entreranno in vigore a far capo dal 1. gennaio 2023.

L'incarto completo può essere consultato presso l'Ufficio tecnico comunale a Gentilino.

Il presente messaggio è demandato per competenza:

Edilizia	Gestione	Petizioni	Piano regolatore
	•	•	

6. Conclusioni

L'acqua potabile è un bisogno primario per la salute delle persone e della collettività ed è sempre stata legata allo sviluppo della vita e delle civiltà.

L'accesso universale all'acqua e ai servizi ad essa collegati è un diritto umano fondamentale e la sua tutela, è ritenuta un obiettivo prioritario che, partendo dalle istanze internazionali, come ONU e OMS, per poi scendere giù, giù fino ai Comuni, deve essere perseguito a livello politico e ancor più deve essere perseguito con i servizi che vengono erogati ai cittadini.

Norme, regolamenti e misure legislative diverse vengono adottate in Svizzera, come in molti altri Paesi, con l'obiettivo di garantire che in ogni casa, scuola, comunità e in ogni ambiente produttivo sia disponibile acqua sicura in adeguata quantità, con continuità nell'erogazione e a costi sostenibili per i consumatori.

Ora, è riferendosi a quanto precede, che il Municipio, dopo un'attenta analisi della situazione, considerando più scenari, ritiene che affidando il mandato di prestazioni per la gestione globale del servizio acqua potabile del Comune di Collina d'Oro alle **AIL SA per i prossimi 3 anni**, si potrà assicurare agli utenti un servizio di approvvigionamento nel segno dell'efficienza e della qualità.

Le AIL SA sono oggi l'unica società presente nella nostra regione in grado di garantire sul nostro territorio una gestione competente della rete di approvvigionamento e di distribuzione dell'acqua potabile, conforme alle vigenti norme.

L'adozione, infine, di un Regolamento per la fornitura di acqua potabile completamente nuovo creerà la base legale che ci permetterà di sottoscrivere con le AIL SA la convenzione per l'affidamento loro della gestione globale di questo servizio. Le AIL SA sono un'entità giuridica di diritto privato dotata di strutture e personale proprio, entità che già da una quindicina di anni offre al nostro Comune, anche se in forma ridotta, le sue apprezzate prestazioni.

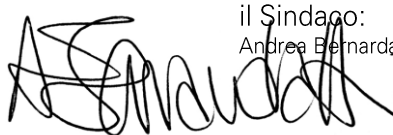
La formula scelta, inoltre, cioè quella di un mandato di prestazioni limitato nel tempo (3 anni), ci permetterà di valutare attentamente la qualità del servizio ricevuto e, in caso di insoddisfazione, ci permetterà di disdirlo e di optare per una soluzione diversa come quella di creare eventualmente un'azienda dell'acqua potabile a gestione unica ed esclusiva del Comune.

Il Municipio, rimanendo a disposizione per ogni complemento di informazione riteniate sia necessario, invita codesto Onorando Consiglio Comunale a voler

risolvere:

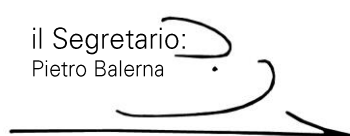
1. È approvato il mandato di prestazioni per la gestione globale del servizio acqua potabile del Comune di Collina d'Oro da parte delle Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, come alla bozza allegata (versione bozza 14.12.2021).
2. È approvato nel suo complesso il Regolamento per la fornitura di acqua potabile del Comune di Collina d'Oro, come al testo allegato che è parte integrante del presente messaggio; il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 1. gennaio 2023.
3. Il Comune di Collina d'Oro è autorizzato a sottoscrivere l'allegato mandato di prestazioni per la gestione globale del servizio acqua potabile del Comune di Collina d'Oro (bozza allegata, versione 2021).
4. Il mandato di prestazioni per la gestione globale del servizio acqua potabile del Comune di Collina d'Oro entrerà in vigore il 1. gennaio 2023 previa approvazione da parte dell'Autorità cantonale competente (Sezione degli enti locali).

Con ossequio.

 il Sindaco:
Andrea Bernardazzi

Per il Municipio



il Segretario:
Pietro Balerna 

Allegati: mandato di prestazione AIL SA (bozza 14.12.2021)
Regolamento concernente la distribuzione dell'acqua potabile CdO
PGA Collina d'Oro (sezioni Agra, Carabietta Gentilino e Montagnola)
(piani aggiornati mese gennaio 2022)



AIL SA
C.P. 5131
6901 Lugano

Centro operativo
Via Industria 2
6933 Muzzano

Tel. +41 (0)58 470 70 70
Fax +41 (0)58 470 78 30
www.ail.ch • info@ail.ch

BOZZA

MANDATO DI PRESTAZIONI

Gestione globale

servizio acqua potabile

Comune di Collina d'Oro

Indice

I	Generalità	4
1.	Contraenti	4
2.	Premesse	4
3.	Scopo	4
II	Oggetti del contratto	5
4.	Durata	5
5.	Disdetta ordinaria e accordi futuri	5
6.	Disdetta straordinaria	5
7.	Infrastrutture e condotte	5
8.	Contatori	6
9.	Oggetto	6
10.	Compiti del <i>Gestore</i>	6
11.	Gestione tecnica e manutenzione ordinaria	7
12.	Gestione amministrativa	7
13.	Assicurazione della qualità	7
14.	Manutenzione straordinaria	8
15.	Lavori di miglitoria – ampliamenti – rinnovo impianti	8
III	Disposizioni finali	9
16.	Basi giuridiche: rapporti con l'Utenza	9
17.	Tariffe di vendita e tasse di allacciamento	9
18.	Modalità di fatturazione e procedure d'incasso	9
19.	Convenzioni con privati	9
20.	Remunerazione del <i>Gestore</i>	12
21.	Acquisto acqua	12
22.	Idranti	12
23.	Interruzione - sospensione - malfunzionamento	12
24.	Clausola di esclusione delle responsabilità	13
25.	Intervento di ripristino in generale	13
26.	Eventuale intervento rimozione guasti	13
27.	Consulenza tecnica	13
28.	Obblighi del <i>Comune</i>	14
29.	Obblighi del <i>Gestore</i>	14
30.	Divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti	14
31.	Contestazioni	15
32.	Modifiche di contratto	15
33.	Bollo	15
34.	Entrata in vigore	15
35.	Distribuzione	15
36.	Allegati	15

I Generalità

1. Contraenti

1.1 *Comune* di Collina d'Oro, rappresentata dal suo Municipio

(detta in seguito "**Comune**")

1.2 Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, Lugano

(detto in seguito "**Gestore**")

(entrambe dette in seguito le "**Parti**")

2. Premesse

- 2.1 Il *Comune* è proprietario delle strutture necessarie all'approvvigionamento e alla distribuzione di acqua potabile che servono in modo diretto i bisogni dei cittadini o Utenti siti nel comprensorio di distribuzione della propria AAP.
- 2.2 Il *Comune* è proprietario o detiene delle servitù sui fondi ove sono posate le condotte di distribuzione dell'acqua.
- 2.3 La rete di distribuzione è documentata su supporto informatico compatibile con il sistema del *Gestore*.
- 2.4 L'impianto di telegestione del *Comune* è collegato al centro Comando del *Gestore* (Centro Comando Muzzano).
- 2.5 Il *Gestore* ha la competenza ed il personale necessario per la gestione ottimale del servizio di erogazione acqua potabile.
- 2.6 Il *Comune* deve assicurare che il servizio di produzione e di distribuzione venga sempre garantito alla cittadinanza, sia in condizioni normali che in condizioni di emergenza.
Il *Comune* è il primo garante nei confronti dell'Utenza come previsto dalla Legge sull'approvvigionamento idrico.
- 2.7 Il presente Mandato di prestazioni annulla e sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente sottoscritto dalle *Parti* in relazione alla gestione del servizio acqua potabile.
- 2.8 Le presenti premesse sono parte integrante del Mandato di prestazioni.

3. Scopo

- 3.1 Scopo del presente Mandato di prestazioni è quello di:
 - definire i compiti che il *Gestore* svolgerà per conto del *Comune* e
 - disciplinare nel contempo gli aspetti finanziari relativi al servizio di erogazione acqua potabile.

II Oggetti del contratto

4. Durata

- 4.1 La gestione del servizio di erogazione acqua potabile viene affidata al *Gestore* tramite il presente Mandato di prestazioni per la durata determinata di 3 (tre) anni.
- 4.2 Il contratto ha inizio in data 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025.
- 4.3 Se il Mandato non viene disdetto per la scadenza, con le modalità di cui all'art. 5, esso si ritiene rinnovato tacitamente per un (1) ulteriore anno e meglio specificato fino al 31.12.2026 e così di seguito.

5. Disdetta ordinaria e accordi futuri

- 5.1 Il Mandato può essere disdetto con preavviso di un (1) anno per la fine di ogni anno civile (la prima volta per la scadenza del 31.12.2025).
- 5.2 Ogni tre (3) anni, la prima volta nel corso dell'anno 2025, le *Parti* valuteranno eventuali modifiche al Mandato, definendo le nuove condizioni contrattuali con particolare riguardo agli aspetti tecnici-finanziari.

6. Disdetta straordinaria

- 6.1 Il Mandato di prestazioni può essere disdetto con preavviso di 6 (sei) mesi per una scadenza qualsiasi per motivi gravi o circostanze straordinarie.
- 6.2 Costituisce in particolare motivo grave il mancato ossequio delle istruzioni/indicazioni tecniche del *Gestore* relative al buon funzionamento del servizio di erogazione acqua potabile.
- 6.3 Costituiscono inoltre motivo grave ripetute carenze e/o negligenze da parte del *Gestore* nell'esecuzione dei compiti oggetto del presente Mandato di prestazioni.

7. Infrastrutture e condotte

- 7.1 L'acquedotto è costituito dalle infrastrutture e dalle condotte indicate negli allegati no. 1 e 2.
- 7.2 Il *Comune* mette a disposizione del *Gestore* tutte le infrastrutture e condotte connesse alla captazione, al trasporto e alla distribuzione di acqua potabile allo stato in cui si trovano al momento della data di inizio del contratto (vedi art. 4.2), così come pure eventuali condotte di distribuzione o opere future necessarie al buon funzionamento del servizio di erogazione di acqua potabile. L'accesso alle infrastrutture viene garantito in ogni momento al *Gestore*, che provvederà a sostituire i cilindri e le chiavi conformemente al proprio piano chiavi aziendale.
- 7.3 Le stesse rimarranno di proprietà del *Comune*.
- 7.4 Lo stato generale delle proprietà e delle attrezzature di trasporto e distribuzione di acqua potabile, di proprietà del *Comune*, dovrà essere mantenuto da parte di entrambi i contraenti (ciascuno per quanto di sua spettanza), in stato di efficienza pari a quello della data d'inizio contratto (vedi art. 4.2), così come pure eventuali condotte di distribuzione

o opere future necessarie al buon funzionamento del servizio di erogazione di acqua potabile .

- 7.5 Per l'eventuale maggior valore degli impianti e proprietà che si potrà verificare a scadenza del presente Mandato di prestazioni, il *Gestore* non potrà pretendere alcun indennizzo supplementare.
- 7.6 Il *Comune* ha fatto eseguire, conformemente alle indicazioni del *Gestore*, uno studio basato su un modello di simulazione idraulica, con lo scopo di identificare le migliori soluzioni tecniche e la conformazione dell'acquedotto da raggiungere sul medio-lungo termine.

8. Contatori

A. Contatori esistenti e non sostituiti

- 8.1 Il *Gestore* ha acquistato no. 1'869 (milleottocentosessantannove) contatori esistenti posati in rete al prezzo di CHF 100.-- (cento) cadauno per complessivi CHF 186'900.-- (centottantaseimilanovecento).
- 8.2 Il trapasso di proprietà avverrà con la firma del presente contratto e il relativo pagamento sarà eseguito nell'ambito del primo conteggio d'esercizio.
- 8.3 Al termine del Mandato di prestazioni il *Comune* si impegna a riacquistare dal *Gestore* tutti i contatori, di cui al punto 8.1., esistenti e non sostituiti nel corso del Mandato, che ritorneranno di sua proprietà, per l'importo corrispettivo di CHF 100.-- (cento) cadauno, dal quale andrà dedotto il deprezzamento intervenuto nel frattempo.

B. Contatori sostituiti (nuovi)

- 8.4 Durante il Mandato di prestazioni i contatori vetusti vengono sostituiti a spese del *Gestore*.
- 8.5 Alla scadenza del Mandato di prestazioni, il *Comune* si impegna ad acquistare dal *Gestore*, tutti i contatori posati a nuovo durante il Mandato di prestazioni, che diverranno di sua proprietà, al prezzo di acquisto pagato dal *Gestore*, dedotto il deprezzamento nel frattempo intervenuto calcolato sulla durata di vita del contatore di 20 (venti) anni.

9. Oggetto

- 9.1 Per "*gestione*" si intendono tutte le operazioni tecniche atte a garantire un servizio ottimale di erogazione dell'acqua potabile, nonché le operazioni amministrative e finanziarie legate in particolare alla fatturazione e all'incasso delle prestazioni eseguite e dei servizi erogati.

10. Compiti del Gestore

10.1 Il *Gestore* avrà quale compiti:

- la gestione tecnica e la manutenzione ordinaria;
- la gestione amministrativa;
- l'assicurazione della qualità;
- la manutenzione straordinaria;

- l'attuazione degli investimenti decisi dal *Comune* per i lavori di miglioira/ampliamento.

10.2 Il *Gestore* eseguirà tali compiti conformemente ai requisiti di legge e a quanto previsto dalle norme applicabili al settore.

10.3 Allo scopo di svolgere nelle migliori condizioni possibili il compito assegnato al *Gestore*, è necessario effettuare delle attività iniziali e/o degli investimenti, quali ad esempio la ripresa dei piani e della documentazione, l'integrazione della banca dati utenza, l'allestimento del piano HACCP, nonché lo studio idraulico di cui al punto 7.6.

Il *Gestore* assicura la corretta realizzazione di questi lavori, i cui costi ammontano a CHF 166'600.—(centosessantaseimilaseicento) e sono posti a carico del Comune.

11. Gestione tecnica e manutenzione ordinaria

11.1 Per gestione tecnica e manutenzione ordinaria si intendono tutti i lavori effettuati presso gli impianti dell'acquedotto relativi al servizio di erogazione di acqua in particolare:

- a) il supporto al *Comune* nella definizione della propria pianificazione di potenziamento o rinnovo delle infrastrutture (vedi anche art. 7.6);
- b) l'esercizio, la sorveglianza e la telegestione degli impianti;
- c) la disponibilità d'intervento del servizio di picchetto e l'esecuzione degli interventi;
- d) il controllo delle zone di protezione, delle infrastrutture e degli impianti;
- e) il rilevamento delle perdite;
- f) la tenuta e l'aggiornamento dei piani di rete;
- g) la pulizia dei serbatoi;
- h) la pulizia degli stabili e dei sedimenti;
- i) lo spurgo delle condotte;
- j) la manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti/apparecchi;
- k) l'aggiunta/sostituzione dei materiali di consumo degli impianti di trattamento dell'acqua.

12. Gestione amministrativa

12.1 Per gestione amministrativa si intendono tutte le pratiche amministrative e burocratiche relative al servizio di erogazione di acqua in particolare:

- a) la lettura dei contatori;
- b) la fatturazione agli Utenti del *Comune* (in base alla tassa fissata nell'apposito Regolamento di cui all'art. 16.1 e nel Tariffario di cui all'art. 17.1);
- c) la gestione degli incassi;
- d) la gestione dei contratti con l'Utenza e degli allacciamenti;
- e) la comunicazione in caso di non conformità dell'acqua;
- f) la comunicazione annuale della qualità dell'acqua;
- g) l'allestimento di convenzioni con i privati secondo quanto indicato all'art. 19.

13. Assicurazione della qualità

13.1 L'assicurazione della qualità viene effettuata tramite un sistema di autocontrollo conformemente ai dispositivi di legge in vigore, in particolare:

- la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr);
- l'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr);

- l'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD);
- l'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari.

13.2 Il sistema di autocontrollo è basato sui principi dell'HACCP (Hazard – Analysis – Critical – Control – Point), che consiste nell'analisi dei pericoli con conseguente gestione dei punti critici di controllo.

14. Manutenzione straordinaria

14.1 Vi è manutenzione straordinaria di competenza del *Gestore* quando vengono effettuati riparazioni o interventi alle infrastrutture e alle condotte che rivestono un carattere d'emergenza e/o imprevisto, oppure a seguito del rilevamento di perdite. In tutte le altre circostanze il *Comune* rimane competente a decidere, essendo proprietario delle infrastrutture. Va in tal caso seguita la procedura prevista dalla Legge organica comunale (art. 13 cpv. 1 lit. g LOC).

14.2 Dal profilo tecnico, la competenza è del *Gestore* che assicura la loro tempestiva esecuzione, tenendo aggiornato il *Comune* sugli interventi. Nei casi di necessità e d'urgenza il *Gestore* è già sin d'ora autorizzato ad intervenire, notificando al *Comune* solo a posteriori l'intervento.

15. Lavori di miglioria – ampliamenti – rinnovo impianti

15.1 Sono considerati migliorie le opere da cui deriva un plusvalore delle infrastrutture, delle apparecchiature, degli impianti, e delle condotte quali in particolare l'estensione o il potenziamento della rete.

15.2 Sono considerati rinnovi di impianti quei lavori che si limitano alla sostituzione di impianti in scadenza di durata di vita che non comportano un plusvalore funzionale.

15.3 Gli investimenti per lavori di miglioria o rinnovo impianti sono integralmente a carico del *Comune* e i relativi crediti vengono approvati e deliberati dagli organi comunali preposti. Il *Comune* informerà tempestivamente il *Gestore* sulle decisioni prese e indicherà all'eventuale progettista o direzione lavori l'obbligo di informare e tenere aggiornato il *Gestore*.

15.4 Nell'ambito dei lavori di miglioria o rinnovo impianti, il *Gestore* assicura:

- la consulenza in fase di progettazione;
- la sorveglianza dei lavori e la consulenza alla direzione lavori;

15.5 Il *Gestore* è inoltre responsabile di:

- preavvisare da punto di vista tecnico-economico i progetti nelle loro varie fasi;
- preavvisare le delibere del *Comune*;
- rilevare e aggiornare la documentazione i piani integrando l'opera realizzata;
- mettere in esercizio l'opera realizzata;
- collaudare l'opera in qualità di supporto al committente.

Queste prestazioni si basano su una corretta e adeguata informazione da parte del progettista incaricato dal *Comune*.

15.6 Per la progettazione e/o la realizzazione degli investimenti il Comune può richiedere un'offerta anche al *Gestore*.

III Disposizioni finali

16. Basi giuridiche: rapporti con l'Utenza

16.1 Il *Comune* si impegna ad adeguare (e mantenere) il proprio Regolamento applicabile a tutti gli Utenti del proprio comprensorio, basandosi sul Regolamento per la fornitura di acqua potabile dell'Azienda Acqua Potabile di Lugano.

In particolare il Regolamento del *Comune* dovrà contemplare i principi di base (struttura) delle tariffe ispirandosi a quanto indicato nel Regolamento per la fornitura di acqua potabile dell'Azienda Acqua Potabile di Lugano.

17. Tariffe di vendita e tasse di allacciamento

17.1 Nel comprensorio del *Comune* sono applicabili le tariffe decise dal suo Municipio, entro i parametri stabiliti nel Regolamento adottato dall'organo legislativo.

17.2 La struttura tariffale prevista dal Regolamento del *Comune*, in particolare per quanto riguarda le tasse d'uso, è identica a quella prevista dal Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile di Lugano. I valori possono essere differenti.

17.3 Il *Comune* si impegna a pubblicare per tempo il tariffario applicato ai propri Utenti con relativa Ordinanza municipale.

17.4 I ricavi dalla fornitura di acqua e dalle tasse di allacciamento spettano al *Comune*.

17.5 I ricavi relativi alla realizzazione e ai collaudi di nuovi allacciamenti o di modifiche spettano al *Gestore*, che si assume i relativi costi di esecuzione.

18. Modalità di fatturazione e procedure d'incasso

18.1 Le fatture o richieste di acconto relative alla fornitura e alle tasse di allacciamento vengono notificate ad intervalli regolari dal *Gestore* direttamente agli Utenti del *Comune* secondo i consumi registrati dai contatori installati.

18.2 I ricavi derivanti dalla fornitura di acqua (vendite dell'acqua al dettaglio, stabili comunali compresi) e dalle tasse di allacciamento sono incassati dal *Gestore* ma pertoccano al *Comune*, al quale vengono devoluti nell'ambito del conteggio annuale.

18.3 Il *Gestore* assicura l'incasso delle fatture emesse sino alle procedure di richiamo/sollecito. Il seguito della procedura di incasso compete al *Comune*, e per esso al Municipio, tramite i suoi servizi.

18.4 Eventuali perdite su debitori vengono poste a carico del *Comune*.

19. Convenzioni con privati

19.1 Redazione e firme

Le convenzioni tra privati (o enti pubblici) e il *Comune* sono negoziate e redatte dal *Gestore* a nome e per conto del *Comune*. Le stesse vengono poi trasmesse al *Comune* per approvazione da parte dell'organo competente e firma.

19.2 A favore dei privati

Il *Gestore* è autorizzato a trattare con i proprietari privati la conclusione di convenzioni (da perfezionare laddove necessario tramite atto notarile) e a richiederne l'iscrizione al Registro fondiario, per il tramite di un pubblico ufficiale. Resta riservata l'adozione delle stesse conformemente a quanto stabilito all'art. 19.1.

Tali accordi possono avere per oggetto la costituzione di servitù di passo veicolare e pedonale, l'annotazione di contratti di locazione o affitto, o altri diritti reali costituiti sui fondi di proprietà del *Comune* dove passa la condotta dell'acqua potabile (fondo serviente) a favore di tutti quei proprietari che hanno un fondo adiacente (fondo dominante). Di regola le spese eventuali per l'iscrizione a registro fondiario della servitù e del notaio rogante (laddove necessario) sono a carico dei proprietari del fondo dominante.

L'intero incasso delle indennità pagate da terzi e in relazione alla costituzione della servitù o quale nolo, avverrà ad opera del *Gestore* e rimarrà acquisito al *Gestore* quale contropartita per il lavoro amministrativo svolto.

19.3 A favore del Comune

Il *Gestore* è altresì autorizzato a trattare con i proprietari privati la conclusione di convenzioni (che verranno perfezionate laddove necessario tramite atto notarile) e a richiederne l'iscrizione al Registro fondiario. Resta riservata l'adozione delle stesse conformemente a quanto stabilito all'art. 19.1.

Tali accordi avranno per oggetto la costituzione a favore del Comune di un diritto reale su un fondo di proprietà di un terzo quale ad esempio la servitù di passo veicolare e pedonale, la servitù per la posa e passaggio di condotte/tubazioni, annotazione di contratti di locazione o affitto o altri diritti reali costituiti.

La relativa iscrizione e l'istanza a Registro fondiario dovrà in questo caso essere effettuata dal proprietario del fondo per il tramite di un notaio a favore del *Comune*. Tutti i costi relativi, sia alle spese di iscrizione che in relazione ad eventuali atti notarili necessari nonché alle indennità da versare ai privati, vengono assunti dal *Comune*.

19.4 Procura per iscrizione a RF

Il *Gestore* è abilitato a rappresentare il Municipio del *Comune* per l'inoltro delle relative pratiche e documenti a Registro fondiario per il tramite (laddove necessario) di un pubblico notaio e ciò in virtù del presente contratto per quanto attiene all'iscrizione/cancellazione/ modifica a Registro fondiario di oneri gravanti particelle di terzi proprietari a favore del *Comune* oppure di oneri gravanti particelle di proprietà del *Comune*, che terzi proprietari richiedano di iscrivere/cancellare/modificare.

19.5 Aventi diritto di firma

Aventi diritto di firma per il *Gestore* sono quelli indicati all'Ufficio del registro di commercio rispettivamente all'Ufficio del registro fondiario, i quali possono sottoscrivere i documenti e le istanze secondo quanto stabilito nei punti precedenti.

19.6 Tracciato

Il tracciato di servitù o di altro diritto reale verrà indicato sul piano di situazione allegato alle convenzioni.

19.7 Indennizzo

Per la concessione e l'esercizio della servitù il *Gestore* informando il *Comune*, è autorizzato a fissare gli importi di indennizzo che verranno richiesti ai proprietari dei fondi dominanti e a trattare l'eventuale indennizzo a favore dei proprietari dei fondi servienti e a carico del *Comune* (quale proprietario del fondo dominante). È riservata la successiva ratifica degli atti da parte degli organi comunali.

19.8 Maggiori costi in caso di manutenzione

Nel caso di interventi di manutenzione o ripristino sulla condotta, i maggiori costi causati dalla presenza di una servitù o altro diritto reale, verranno addebitati ai proprietari dei fondi dominanti, unitamente ai proprietari degli altri fondi beneficiari di analoga servitù. Tale onere verrà indicato nella convenzione con i proprietari dei fondi dominanti che verrà allestita dal *Gestore* laddove necessario con l'avallo del notaio rogante, a nome e per conto del *Comune*.

19.9 Delega al Gestore

Il *Gestore* è pure autorizzato, in qualità di rappresentante, a trattare a nome e per conto del *Comune* direttamente con i terzi (persone fisiche, giuridiche o enti pubblici o corporazioni di diritto pubblico), in relazione al Mandato di prestazioni gestione dell'acqua potabile e alla stesura, trattazione e applicazione ed esecuzione delle varie convenzioni sottoscritte dal *Comune*.

20. Remunerazione del Gestore

20.1 L'importo che il *Comune* versa al *Gestore* per le prestazioni erogate e meglio specificate agli artt. 11, 12, 13 e 14 viene stabilito annualmente nell'ambito dell'allestimento del Preventivo dell'Azienda Acqua Potabile e si compone come segue:

- a) importo fisso (si riferisce in particolare alle prestazioni proprie del *Gestore*: in particolare personale, mezzi, infrastrutture, logistica, ICT, costi generali, assicurazioni);
- b) importo variabile 1 (si riferisce ai costi variabili di approvvigionamento e produzione: in particolare energia, acquisto acqua dal *Gestore* o da terzi, e perdite su debitori - vedi punto 18.4);
- c) importo variabile 2 (si riferisce ai costi di prestazioni di terzi e di materiale connessi alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla produzione (in particolare riparazione perdite, piccole modifiche, prodotti vari).

20.2 Gli importi di cui sopra al momento della firma del Mandato di prestazioni sono quelli indicati nell'allegato no. 3.

20.3 L'importo fisso, di cui al punto 20.1, è inderogabilmente fissato per la durata del presente contratto (3 anni) e verrà ricalcolato alla stipulazione di un eventuale nuovo mandato.

20.4 Gli importi variabile 1 e variabile 2, di cui al punto 20.1, vengono corretti annualmente sulla base del consuntivo considerando i costi effettivi sostenuti nell'anno di esercizio del Mandato di prestazioni.

21. Acquisto acqua

21.1 Gli eventuali costi di acquisto di acqua fornita al *Comune* dal *Gestore* o da un ente terzo vengono posti a carico del *Comune* e rientrano nell'importo variabile 1 di cui all'art 20.1.

22. Idranti

22.1 La gestione dell'acquedotto presuppone un corretto funzionamento degli idranti che devono essere oggetto di regolari ispezioni e manutenzioni.

22.2 Il *Gestore* assume la manutenzione degli idranti, che sarà oggetto di un apposito contratto separato.

23. Interruzione - sospensione - malfunzionamento

23.1 Il *Gestore* ha il diritto di sospendere/interrompere il servizio di erogazione dell'acqua potabile e telegestione in particolare nei seguenti casi:

- per cause di forza maggiore: quali eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, atti di violenza, attentati;
- eventi straordinari: quali perturbazioni, incendio, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, terremoti, slavine, smottamenti di terra, temporali ed altri eventi atmosferici;
- attività legate all'esercizio: quali lavori di riparazione a seguito di rotture, guasti, malfunzionamenti, manutenzioni, ampliamenti degli impianti e/o modifiche di tracciato o quant'altro.

23.2 Nei casi di sospensione prevedibili il *Gestore* annuncia per tempo agli Utenti interessati e al *Comune* l'imminente interruzione/sospensione. Negli altri casi non prevedibili l'avviso dovrà essere dato nel più breve lasso di tempo possibile.

24. Clausola di esclusione delle responsabilità

24.1 Nelle evenienze descritte all'articolo precedente è esclusa ogni responsabilità del *Gestore* e/o richiesta di indennizzo derivanti dall'interruzione/sospensione e/o mancato servizio di erogazione di acqua potabile e telegestione che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali ed immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.

24.2 Il *Gestore* non si assume responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti alle apparecchiature/impianti infrastrutture del *Comune* derivanti dalle interruzioni di cui sopra.

24.3 Restano riservati i casi di manifesta negligenza o colpa grave da parte del *Gestore*.

25. Intervento di ripristino in generale

25.1 In caso di guasto/rotture riscontrati da una delle due *Parti* contrattuali, questa comunicherà tempestivamente all'altra parte il luogo, l'entità del guasto/rotture e la durata presumibile della messa fuori servizio.

25.2 Gli interventi per il ripristino del servizio di erogazione acqua potabile dovranno essere eseguiti unicamente da personale specializzato o da una ditta al quale è stato conferito esplicito mandato in tal senso dai responsabili dei contraenti per quanto di propria spettanza e proprietà.

25.3 Entrambi i contraenti si impegnano nel caso di guasti a fare tutto il possibile per ridurre al minimo la messa fuori servizio del collegamento e a ripristinarlo nel tempo più corto possibile.

25.4 Il ripristino del servizio di fornitura di energia elettrica dopo un'interruzione ha sempre la precedenza sul ripristino di collegamenti di altro genere forniti/ eseguiti dal *Gestore*.

26. Eventuale intervento rimozione guasti

26.1 Nel caso in cui il *Comune* decidesse di richiedere l'intervento degli addetti del *Gestore* per manutenzione straordinaria o lavori di miglioria con tipologie di difficoltà che richiedono competenze particolari, il *Gestore* attuerà tutti gli accorgimenti volti a ristabilire un'erogazione normale, assumendo il comando completo delle operazioni secondo i suoi principi d'intervento, sempre coordinando l'intervento con il *Comune*.

26.2 Al fine di definire le modalità di intervento, le *Parti* si impegnano ad allestire dei protocolli che verranno aggiornati di volta in volta a seconda dell'evoluzione della tecnica così come dell'organizzazione interna delle rispettive aziende.

27. Consulenza tecnica

27.1 Il *Gestore*, su richiesta del *Comune*, si metterà a disposizione per eventuali modifiche, migliorie o sostituzione di apparecchiature per definire le opportune soluzioni tecniche da approntare.

28. Obblighi del *Comune*

28.1 Il *Comune* concede al *Gestore* l'occupazione gratuita dell'area pubblica per tutte le operazioni legate alla gestione del servizio di erogazione acqua potabile.

28.2 Il *Comune* mette a disposizione del *Gestore*, gratuitamente, le aree necessarie per il deposito di materiale, infrastrutture e condotte necessarie ai lavori di manutenzione di ogni genere così come pure per lavori di miglioria da esso commissionati.

28.3 Il *Comune* interpone i suoi buoni uffici appoggiando presso i privati o Enti pubblici le pratiche intese a:

- ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione, e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio di erogazione acqua potabile;
- facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di erogazione acqua potabile.

28.4 Il *Comune* coinvolgerà tempestivamente il *Gestore* nei processi pianificatori nell'ambito del Piano regolatore, collaborando e coordinando i lavori con le altre infrastrutture pubbliche (gas, fognature, ecc.) fornendo i rilievi di tracciati.

29. Obblighi del *Gestore*

29.1 Il *Gestore* si obbliga a fornire il servizio di erogazione acqua potabile, nel limite del possibile, occorrente nel territorio del *Comune* sul quale possono essere costruiti edifici (vedi Piano Regolatore del *Comune*) e a quegli edifici fuori dal perimetro del PR, già allacciati alla rete di distribuzione del *Comune* al momento della firma della presente contratto.

29.2 La fornitura dell'acqua potabile avviene all'interno del perimetro della rete di distribuzione del *Comune*.

29.3 Il *Gestore* deve fornire acqua potabile fuori dal perimetro PR a quegli edifici non ancora allacciati alla rete di distribuzione unicamente se il *Comune*:

1. ha rilasciato al proprietario un'autorizzazione di edificazione;
2. ha autorizzato e deciso l'estensione della rete per allacciare i fondi interessati;
3. si assume integralmente i costi di realizzazione di estensione della rete.

Le condizioni di cui sopra sono cumulative.

29.4 Il *Gestore* provvederà alla costruzione degli impianti, alla loro manutenzione ed al loro rinnovamento fino al contatore, alla manutenzione ed al cambio dei contatori secondo quanto previsto negli articoli precedenti. I relativi costi sono posti a carico del *Comune* secondo gli artt.15.3 e 20.1.

30. Divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti

30.1 Le *Parti* si impegnano a non trasmettere ai loro successori in fatto ed in diritto tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.

30.2 Questo divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti varrà anche in caso di trasformazione giuridica o cambiamento di ragione sociale di una delle *Parti* contraenti.

30.3 In via del tutto eccezionale il trasferimento dei diritti/obblighi derivanti è permessa a condizione che:

- vi sia accordo reciproco in tal senso delle *Parti*;
- i successori legali siano in grado di far fronte tecnicamente e finanziariamente agli impegni assunti.

30.4 In caso di inadempienza di quanto sopra indicato è data facoltà di disdetta straordinaria ai sensi dell'articolo 6 del presente Mandato di prestazioni.

31. Contestazioni

31.1 Divergenze che dovessero sorgere riguardo all'interpretazione del presente contratto competono alla giurisdizione amministrativa ordinaria.

32. Modifiche di contratto

32.1 Ogni adattamento modifica o complemento del presente contratto necessita la forma scritta e per quanto necessario, l'approvazione del Consiglio comunale.

33. Bollo

33.1 L'eventuale bollo sul contratto andrà a carico delle *Parti* contraenti in parti uguali.

34. Entrata in vigore

34.1 Il presente Mandato di prestazioni entrerà in vigore previa sottoscrizione da parte degli organi societari del *Gestore* e del Municipio del *Comune*, conseguente all'approvazione del Consiglio comunale e alla successiva ratifica da parte della Sezione degli enti locali. Quest'ultima decisione non costituisce mera constatazione ma è fase integrante del procedimento di formazione e validità dello stesso Mandato di prestazioni.

35. Distribuzione

35.1 Il presente contratto, con i suoi annessi, è redatto in due esemplari e sottoscritto dalle due *Parti* contraenti. Un esemplare del contratto è depositato presso l'archivio del *Gestore* e l'altro presso il *Comune*.

36. Allegati

36.1 Elenco infrastrutture e condotte

36.2 Planimetria infrastrutture e condotte

36.3 Remunerazione del *Gestore*

36.4 Regolamento per la distribuzione di acqua potabile Comune di Collina d'Oro

Firme

Il *Gestore*

Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA

Il Capoarea Produzione e Commercio:

Il Caposettore Vendita:

Carlo Cattaneo
Vicedirettore

p.p. Franco Voci

Muzzano,

Il *Comune*

Comune di Collina d'Oro
rappresentata dal Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario Comunale:

Montagnola,



**Regolamento comunale
Concernente la distribuzione di acqua potabile**

Regolamento comunale



Indice

DEFINIZIONI	5
BASI LEGALI	6
Leggi e ordinanze	6
Direttive della SSIGA	6
DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
Art. 1: Costituzione	7
Art. 2: Scopo e campo di applicazione	7
Art. 3: Basi giuridiche.....	7
Art. 4: Organizzazione	7
Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale	7
Art. 6: Competenze del Municipio	8
Art. 8: Riversamento eccedenza di ricavi al Comune	9
Art. 9: Copertura dei costi – Tasse d'utenza	9
Art. 10: Zona di distribuzione.....	9
Art. 11: Compiti del Comune.....	9
Art. 12: Compiti del Gestore.....	9
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	10
Art. 13: Piano generale acquedotto	10
Art. 14: Rete di distribuzione.....	10
Art. 15: Condotte principali	10
Art. 16: Condotte di distribuzione.....	10
Art. 17: Costruzione	10
Art. 18: Idranti	10
Art. 19: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche	11
Art. 20: Messa a terra	11
ALLACCIAMENTI	12
Art. 21: Domanda di allacciamento.....	12
Art. 22: Rifiuto di allacciamento.....	12
Art. 23: Tracciato e caratteristiche	12
Art. 24: Condizioni tecniche	12
Art. 25: Utilizzazione di proprietà private, servitù	12
Art. 26: Realizzazione delle condotte di allacciamento	13
Art. 27: Proprietà dell'allacciamento e dorsale	13
Art. 28: Vetustà condotte	14
Art. 29: Sostituzione allacciamento e dorsale	14
Art. 30: Manutenzione allacciamento e dorsale.....	14
Art. 31: Modalità di intervento.....	14
Art. 32: Messa fuori esercizio	14
INSTALLAZIONI INTERNE.....	15
Art. 33: Esecuzione	15
Art. 34: Prescrizioni tecniche.....	15
Art. 35: Collaudo	15
Art. 36: Obblighi del titolare dell'allacciamento	16



Art. 37: Pericolo di gelo	16
Art. 38: Dovere di informazione	16
Art. 39: Controlli.....	16
Art. 40: Responsabilità.....	16
Art. 41: Impianti di trattamento dell'acqua potabile	16
Art. 42: Adeguamento degli impianti privi di autorizzazione di conteggio	17
 FORNITURA DELL'ACQUA.....	 17
Art. 43: Principi.....	17
Art. 44: Obbligo di prelievo	17
Art. 45: Limitazione o sospensione della fornitura	17
Art. 46: Esclusione di responsabilità.....	18
Art. 47: Divieto di cessione dell'acqua.....	18
Art. 48: Prelievo abusivo.....	18
Art. 49: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri.....	18
Art. 50: Disdetta dell'abbonamento.....	19
Art. 51: Ripristino dell'abbonamento.....	19
Art. 52: Limitazione di portata per installazioni speciali	19
Art. 53: Piscine	19
Art. 54: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione.....	19
Art. 55: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie.....	19
 APPARECCHI DI MISURA.....	 20
Art. 56: Misura e lettura.....	20
Art. 57: Proprietà e manutenzione.....	20
Art. 58: Ubicazione.....	20
Art. 59: Responsabilità.....	20
Art. 60: Prescrizioni tecniche.....	20
Art. 61: Contestazioni	20
Art. 62: Disfunzioni	21
Art. 63: Sotto-contatori	21
 FINANZIAMENTO	 22
Art. 64: Autonomia finanziaria	22
Art. 65: Determinazione delle tasse.....	22
Art. 66: Spese per le condotte principali e di distribuzione	22
 COSTI ALLACCIAMENTO.....	 23
Art. 67: Allacciamento	23
Art. 68: Casistica e criteri di calcolo.....	23
Art. 69: Limiti minimi e massimi	23
Art. 70: Costi di posa	24
Art. 71: Spese di collaudo.....	24
Art. 72: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione	24
Art. 73: Altri costi.....	24
Art. 74: Costi della dorsale	24
 TASSE.....	 25
Art. 75: Tassa di utilizzazione.....	25
Art. 76: Contributo di solidarietà	27
Art. 77: Fatturazione e acconti per costi di fornitura.....	27
Art. 78: Incasso ed esecuzione	27



CAUZIONI.....	28
Art. 79: In generale.....	28
Art. 80: Deroghe	28
Art. 81: Importo e genere della cauzione	28
Art. 82: Inadempienza.....	28
Art. 83: Restituzione	28
Art. 84: Acquisizione cauzioni	29
 MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE	29
Art. 85: Contravvenzioni.....	29
Art. 86: Contestazioni e procedure	29
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	30
Art. 87: Disposizioni incompatibili	30
Art. 88: Entrata in vigore	30

DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua greggia	acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità;
Acqua industriale	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Gestore	società di diritto privato o pubblico a cui è delegato il servizio
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	ente pubblico, azienda distributrice e o responsabile di una rete privata fuori zona edificabile che provvede alla rivendita di acqua.
Rete privata fuori zona edificabile	insieme di condotte e/o dorsali situate fuori zona edificabile a cui sono allacciati più utenti che vengono riforniti all'ingrosso tramite un punto di consegna unico gestito da un rivenditore. Esse sono definite e autorizzate dal Gestore.



BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

Leggi e ordinanze:

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprl), 9.1.2.1

Direttive della SSIGA:

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Costituzione

- ¹ Il Servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Collina d'Oro, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali.
- ² In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.
- ³ Il servizio è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale.
- ⁴ Il Municipio amministra il servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- ⁵ Fatte salve le prerogative del Consiglio comunale e del Municipio, la gestione delle infrastrutture e dei beni Comune è affidata, tramite un mandato di prestazioni, ad una persona giuridica di diritto privato e dotata di personale proprio (in seguito Gestore). I suoi compiti sono definiti dall'art. 12.

Art. 2: Scopo e campo di applicazione

- ¹ Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del Comune e ne regola i rapporti con Gestore, gli abbonati, gli utenti e i terzi.
- ² Il Comune, tramite il Gestore, promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.
- ³ Il Comune sostiene, attraverso il prelievo di un contributo di solidarietà, progetti per lo sviluppo idrico nei Paesi con gravi problemi di approvvigionamento di acqua potabile.

Art. 3: Basi giuridiche

- ¹ Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune e per esso il Gestore, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
- ² Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
- ³ L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- ⁴ Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 4: Organizzazione

Organi del Servizio sono:

- a) il Consiglio comunale;
- b) il Municipio.

Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale

- ¹ Il Consiglio comunale:
 - a. adotta i regolamenti del Servizio, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
 - b. approva le tariffe e le tasse;
 - c. esercita l'alta sorveglianza sulla gestione del Servizio;

- d. esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
 - e. autorizza le spese d'investimento;
 - f. decide l'esecuzione delle infrastrutture del Servizio sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
 - g. decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
 - h. autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
 - i. approva il mandato di Gestione.
- ² È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC.
- ³ Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.

Art. 6: Competenze del Municipio

¹ Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del Servizio e lo rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del Servizio, ed al suo miglioramento.

In particolare il Municipio:

- a. presenta all'Assemblea, rispettivamente al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- b. propone all'Assemblea, rispettivamente al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- c. allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea, rispettivamente al Consiglio comunale;
- d. stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- e. può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- f. nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- g. delibera secondo le procedure di legge in tema di commesse pubbliche;
- h. sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- i. approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- j. approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- k. dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;
- l. sorveglia il Gestore nell'ambito del mandato di prestazioni;
- m. esercita tutti gli attributi che la legge o i regolamenti non conferiscono ad altri organi.

Parte delle competenze possono essere delegate al Gestore tramite un mandato di prestazione.

Art. 7: Contabilità del servizio

Ai sensi dell'art. 13 RG FCC, tutti i costi ed i ricavi del servizio sono iscritti in uno specifico centro costo; l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio.

Art. 8: Riversamento eccedenza di ricavi al Comune

Il Municipio può proporre in sede di consuntivo il versamento di parte o tutta l'eccedenza di ricavi del centro costo del servizio, a favore della gestione generale del Comune, se sono date le condizioni stabilite dall'art. 36 cpv. 2 RG FCC.

Art. 9: Copertura dei costi – Tasse d'utenza

Il servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni (art. 13 cpv. 4 RG FCC).

Art. 10: Zona di distribuzione

- ¹ Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.
- ² Al di fuori della zona edificabile il Comune è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
- ³ Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.
- ⁴ Nel resto del comprensorio il Comune, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o greggia.

Art. 11: Compiti del Comune

- ¹ Il Comune distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e acqua greggia nella zona di distribuzione di cui all'articolo 10, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
- ² Il Comune assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
- ³ L'Azienda può inoltre fornire acqua potabile e greggia ad altri enti di distribuzione.

Art. 12: Compiti del Gestore

- ¹ Il Gestore provvede in particolare a:
 - a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
 - c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;



- d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli articoli 42 e 43).
- ² Il Gestore può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Gestore definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
- ³ Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 13: Piano generale acquedotto

Gli impianti del Comune sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA / aggiornamento piani mese gennaio 2022) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt.5 e 6 LApprl).

Art. 14: Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 15: Condotte principali

- ¹ Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA (aggiornamento piani mese gennaio 2022).
- ² Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 16: Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 10.

Art. 17: Costruzione

- ¹ Il Comune, tramite il Gestore, stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
- ² La costruzione degli impianti di distribuzione spetta al Comune.
- ³ Al Comune, tramite il Gestore, spetta la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione.

Art. 18: Idranti

- ¹ Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
- a. definisce, previa consultazione con il Gestore, la rete degli idranti;



- b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
 - c. incarica il Gestore della posa degli idranti.
- ² Il Comune, tramite il Gestore, assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 19: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

- ¹ Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
- ² Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Gestore
- ³ È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
- ⁴ Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base del presente regolamento.

Art. 20: Messa a terra

- ¹ Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
- ² Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
- ³ Il Comune non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

ALLACCIAMENTI

Art. 21: Domanda di allacciamento

- ¹ Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Gestore tramite l'apposito formulario.
- ² Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 22: Rifiuto di allacciamento

- ¹ Il Comune, tramite il Gestore, può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
 - a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
 - b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
 - c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Gestore;
 - d. Quando l'oggetto si trova al di fuori della zona edificabile e non è data la possibilità di allacciamento a una rete di distribuzione del Comune.
- ² I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- ³ Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 23: Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Gestore tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 24: Condizioni tecniche

- ¹ Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
- ² In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
- ³ In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
- ⁴ Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 25: Utilizzazione di proprietà private, servitù

- ¹ Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

- ² Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Comune e al Gestore l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
- ³ Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
- ⁴ Il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare gratuitamente l'installazione sul proprio terreno di parti di impianto destinate a servire terzi. Qualora siano date premesse e condizioni, può essere accordata un'adequata indennità.
- ⁵ Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Comune e al Gestore prima dell'inizio dei lavori.
- ⁶ Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
- ⁷ Restano riservati gli articoli 676,691,692, 693 e 742 CCS.

Art. 26: Realizzazione delle condotte di allacciamento

- ¹ L'allacciamento, fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato dal Comune tramite il Gestore. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da lei autorizzati.
- ² I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo Finanziamento.

Art. 27: Proprietà dell'allacciamento e dorsale

- ¹ Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà del Comune.
- ² La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.
- ³ La dorsale in zona edificabile è di proprietà comunale.
- ⁴ La dorsale fuori dalla zona edificabile è di regola da considerare di proprietà dei titolari degli allacciamenti.
- ⁵ Le reti private fuori zona edificabile sono di proprietà dei titolari degli allacciamenti. Le medesime sono gestite dai relativi rivenditori.

Art. 28: Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 29: Sostituzione allacciamento e dorsale

¹ Il Comune, tramite il Gestore, può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:

- a. limitata capacità di trasporto;
- b. non conformità alle vigenti normative;
- c. vetustà dell'allacciamento;
- d. ripetute perdite d'acqua;
- e. altri motivi di ordine tecnico.

² I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo Finanziamento.

Art. 30: Manutenzione allacciamento e dorsale

¹ Il Gestore può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:

- a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- b. non conformità alle vigenti normative;
- c. ripetute perdite d'acqua;
- d. altri motivi di ordine tecnico.

² Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo Finanziamento.

Art. 31: Modalità di intervento

¹ Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Gestore.

² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.

³ Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, il Comune, tramite il Gestore, può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 32: Messa fuori esercizio

Il Comune, tramite il Gestore, provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo Finanziamento:

- a. Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.



- b. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.
- c. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 33: Esecuzione

- ¹ Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
- ² I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Gestore. Sono autorizzati in particolare gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 34: Prescrizioni tecniche

- ¹ Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Gestore.
- ² Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
- ³ Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Gestore rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
- ⁴ Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Comune o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Gestore. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Comune, tramite il Gestore, può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.
- ⁵ Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 35: Collaudo

- ¹ Il Gestore o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.
- ² Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Gestore si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
- ³ Con il collaudo il Comune e il Gestore non si assumono alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
- ⁴ Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo Finanziamento.

Art. 36: Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 37: Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 38: Dovere di informazione

- ¹ Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Gestore preventivamente e per iscritto.
- ² Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare Gestore danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Comune.
- ³ Tutti i costi che dovessero derivare al Comune e al Gestore dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 39: Controlli

- ¹ Il Comune deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
- ² Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Gestore, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
- ³ Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Comune può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 40: Responsabilità

- ¹ Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Comune e del Gestore per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
- ² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 41: Impianti di trattamento dell'acqua potabile

- ¹ L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Gestore.
- ² Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
- ³ Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

Art. 42: Adeguamento degli impianti privi di autorizzazione di conteggio

Entro due anni dall'intimazione da parte del Gestore, i titolari di allacciamenti fuori zona edificabile e/o privi di contatore sono tenuti a modificare le proprie installazioni interne per permettere la posa di un contatore, nonché conformarsi ai requisiti tecnici del presente capitolo.

FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 43: Principi

- ¹ La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
- ² L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Gestore vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 45.
- ³ L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
- ⁴ Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
- ⁵ Il Gestore garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
- ⁶ Il Comune e il Gestore non garantiscono la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.
- ⁷ Il Comune e il Gestore non garantiscono la potabilità dell'acqua fornita agli utenti al beneficio di tariffe di "acqua greggia". È compito dell'utente adottare i necessari accorgimenti per uso alimentare.

Art. 44: Obbligo di prelievo

- ¹ L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
- ² Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.
- ³ In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
- ⁴ All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 45: Limitazione o sospensione della fornitura

- ¹ Il Gestore può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a. forza maggiore;

- b. eventi atmosferici straordinari;
 - c. carenza d'acqua;
 - d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Comune.
- ² Il Gestore provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
- ³ Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 46: Esclusione di responsabilità

- ¹ È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune e del Gestore per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 45 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
- ² Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 47: Divieto di cessione dell'acqua

- ¹ È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Gestore. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 48: Prelievo abusivo

- ¹ Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune o al Gestore.
- ² Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
- a. posando derivazioni prima del contatore;
 - b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
- ³ Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo Multe, contestazioni e procedure.
- ⁴ È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 49: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

- ¹ La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Gestore.
- ² Il Gestore può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
- ³ L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 50: Disdetta dell'abbonamento

- ¹ L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Gestore con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi dei rivenditori autorizzati.
- ² I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
- ³ Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Gestore effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.

Art. 51: Ripristino dell'abbonamento

- ¹ L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Gestore con tre giorni lavorativi di preavviso.
- ² Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 52: Limitazione di portata per installazioni speciali

Il Comune, tramite il Gestore, può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 53: Piscine

- ¹ Il Gestore può emanare disposizioni particolari relative al riempimento di piscine.
- ² È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 mc.
- ³ Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
- ⁴ L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore.

Art. 54: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

- ¹ La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, può essere oggetto di una convenzione speciale tra utente e Comune.
- ² Si applicano le condizioni tariffali del presente Regolamento.

Art. 55: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

- ¹ L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Gestore.
- ² In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Comune.
- ³ La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

APPARECCHI DI MISURA

Art. 56: Misura e lettura

- ¹ Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Gestore, che ne assicura la lettura periodica.
- ² L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Gestore.

Art. 57: Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è del Gestore, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 58: Ubicazione

- ¹ L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Gestore, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
- ² Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.
- ³ Le nuove costruzioni o ristrutturazioni, laddove possibile, devono essere predisposte ai sistemi di telelettura. Il titolare dell'allacciamento deve confermarsi a sue spese a seguire le disposizioni del Gestore.

Art. 59: Responsabilità

- ¹ Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
- ² Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 60: Prescrizioni tecniche

- ¹ Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Gestore.
- ² In caso di inosservanza si applica l'art. 35 del presente regolamento.

Art. 61: Contestazioni

- ¹ Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Gestore e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
- ² Nel caso in cui le indicazioni del contatore dovessero rimanere nei limiti di tolleranza (per contatore in esercizio: +/- 10% alla portata Q1 e +/- 4% alle portate Q2 e Q3), tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e



montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Gestore, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 62: Disfunzioni

- ¹ Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Gestore.
- ² Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
- ³ Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
- ⁴ Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
- ⁵ L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 63: Sotto-contatori

- ¹ L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
- ² Il Gestore ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

FINANZIAMENTO

Art. 64: Autonomia finanziaria

- ¹ Il servizio deve essere finanziariamente autosufficiente.
- ² Il finanziamento del servizio è assicurato da:
 - a. tasse di allacciamento;
 - b. tasse di utilizzazione;
 - c. fatturazione di forniture speciali;
 - d. sussidi ufficiali;
 - e. altre partecipazioni di terzi;
 - f. contributi di miglioria.
- ³ Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.
- ⁴ I rapporti finanziari ed economici tra il Comune e il Gestore sono disciplinati dal mandato di prestazione.

Art. 65: Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

Art. 66: Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali e di distribuzione vengono sopportate di regola dal Comune, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.



COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 67: Allacciamento

- ¹ I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
- la tassa di allacciamento;
 - i costi di posa delle condotte;
 - le spese di collaudo.
- ² In casi particolari possono essere richiesti ulteriori contributi, ad esempio per la posa delle condotte di distribuzione.
- ³ Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 68: Casistica e criteri di calcolo

- ¹ Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
- ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
 - ogni ampliamento di un allacciamento esistente. In tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento.
- ² La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

Art. 69: Limiti minimi e massimi

L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

Negli importi indicati l'IVA è esclusa.

Diametro esterno (polietilene) [mm]	Diametro Interno (ghisa duttile) [mm]	Importo minimo (CHF)	Importo massimo (CHF)
32		600.00	1'200.00
40		1'000.00	2'000.00
50		1'500.00	3'000.00
63		2'400.00	4'800.00
75		4'000.00	8'000.00
90	80	5'000.00	10'000.00
110		7'500.00	15'000.00
125	100	9'600.00	19'000.00
140		12'000.00	24'000.00
160		15'000.00	30'000.00
180	150	20'000.00	40'000.00
200		24'000.00	48'000.00
225		32'000.00	64'000.00
250	200	39'000.00	78'000.00

Art. 70: Costi di posa

- ¹ I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dal Gestore.
- ² Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Gestore. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 71: Spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dal Gestore e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 72: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

- ¹ Il Gestore allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
- ² A ricezione dell'offerta sottoscritta, il Gestore provvede all'emissione della relativa fattura.
- ³ Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico il Gestore ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
- ⁴ Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Art. 73: Altri costi

- ¹ I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal Gestore.
- ² Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 69 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Art. 74: Costi della dorsale

- ¹ I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
- ² Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.
- ³ Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

TASSE

Art. 75: Tassa di utilizzazione

¹ La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

- per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base annua e da una tassa di consumo (tabelle A e B);
- per il consumo generato da impianti di consumo costante (tariffa FS) e per il consumo temporaneo con prelievo da idranti (tariffa FT), da una tassa forfettaria (tabella C);
- per il consumo di acqua fuori zona edificabile, fino alla posa di un contatore, da una tassa forfettaria (tabella D, tariffa FF).

² Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

³ Gli importi che seguono sono da intendere Iva esclusa.

⁴ L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

⁵ Per i rivenditori responsabili di reti private fuori zona edificabile si applicano le condizioni per la vendita al dettaglio.

A: Tassa base annua

CS	standard	in base alla portata nominale del contatore Qn*	CHF/m ³ /h	60.00	120.00
CT	Temporanea per impianti di cantiere	in base alla portata nominale del contatore Qn*	CHF/m ³ /h	120.00	240.00
CR	All'ingrosso a rivenditori	In base al potenziale Massimo definite nella specifica convenzione	CHF/l/s	450.00	900.00

* Per l'applicazione della tassa base annua viene utilizzato il valore Qn, conformemente alla seguente tabella di corrispondenza, con i valori della direttiva MID (*Measurement Instruments Directive*).

Diametro nominale [mm]	Q3 [m3/h] (MID)	Qn [m3/h]
15	2.5	1.5
20	4.0	2.5
25	6.3	3.5
32	10.0	6.0
40	16.0	10.0
50	25.0	15.0



B: Tassa di consumo

Tipo di acqua	Vendita	Unità	Minimo	Massimo
acqua potabile	al dettaglio	CHF/m ³	0.80	2.00
acqua greggia	al dettaglio	CHF/m ³	0.75	1.90
acqua potabile	All'ingrosso "Rivenditori" (tranne rete privata fuori zona)	CHF/m ³	0.50	1.00
acqua greggia	All'ingrosso "Rivenditori" (tranne rete privata fuori zona)	CHF/m ³	0.45	0.90

C: Tasse forfetarie per punto di prelievo

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo	Osservazioni
FS	Standard per impianti a consumo costante (es. fontane)	in base alla portata massima limitata da un diaframma	CHF/l/ min/ anno	450.00	900.00	
FT	Temporanea con prelievo da idranti	In base al periodo di utilizzo in un anno (noleggio dispositivo)	CHF/giorno	20.00 4.00 2.00 1.00	40.00 8.00 4.00 2.00	i primi 7 giorni i succ. 23 giorni i succ. 60 giorni i succ. Giorni

D: Tassa forfetaria fuori zona edificabile in assenza di contatore

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo	Osservazioni
FF	acqua potabile FZ	in base al numero di rubinetti	CHF/ rubinetti / anno	100.00	200.00	Tassa base e primo rubinetto
				20.00	40.00	Successivi rubinetti
FFg	acqua greggia FZ	in base al numero di rubinetti	CHF / rubinetti / anno	95.00	190.00	Tassa base e primo rubinetto
				18.00	38.00	Successivi rubinetti

Art. 76: Contributo di solidarietà

- ¹ Il contributo di solidarietà per l'accesso all'acqua potabile nel mondo ammonta a 1 cts/m³ e viene prelevato per le categorie CS e CT.
- ² Il Gestore, con il preventivo accordo del Municipio sulla specifica destinazione, utilizza i fondi raccolti per sostenere progetti riconosciuti tesi a favorire nel mondo l'accesso all'acqua potabile.

Art. 77: Fatturazione e acconti per costi di fornitura

- ¹ I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Gestore.
- ² Il Gestore si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
- ³ Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

Art. 78: Incasso ed esecuzione

- ¹ Il Gestore indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.
- ² Il Comune, tramite il Gestore, ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
- ³ Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Comune o per il Gestore è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

CAUZIONI

Art. 79: In generale

- ¹ Il Comune, tramite il Gestore, richiede all'abbonato il versamento di una cauzione.
- ² Sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.
- ³ Devono inoltre versare una cauzione:
 - a. gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
 - b. gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per il Comune o per il Gestore;
 - c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Gestore;
 - d. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.
- ⁴ Sono esentati dal pagamento della cauzione gli Enti pubblici e le società di diritto privato di cui gli Enti pubblici detengono la maggioranza della proprietà e che svolgono compiti di diritto pubblico.

Art. 80: Deroghe

Il Gestore può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo.

Art. 81: Importo e genere della cauzione

- ¹ La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.
- ⁶ La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fidejussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) dell'8 novembre 1934.

Art. 82: Inadempienza

- ¹ Il Comune, tramite il Gestore, può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.
- ² È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 83: Restituzione

- ¹ Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.
- ² Il Gestore, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 84: Acquisizione cauzioni

- ¹ Le cauzioni non rimosse vengono acquisite dal Gestore a dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.
- ² Decorso tale termine, il Gestore provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).
- ³ Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, Il Gestore corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 85: Contravvenzioni

- ¹ Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione del Gestore, fino ad un importo di fr. 10'000.-, secondo l'Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
- ² Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica. Si applica la Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) del 23 settembre 2013.
- ³ Il Gestore, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Gestore per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 86: Contestazioni e procedure

- ¹ Le contestazioni contro le decisioni del Gestore devono essere notificate allo stesso entro trenta giorni dalla ricezione.
- ² Contro la presa di posizione del Gestore è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.
- ³ Contro le decisioni del Municipio sono dati i rimedi di diritto previsti dalla legge. Gli stessi devono essere indicati nella decisione.
- ⁴ Restano riservati i giudizi della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 87: Disposizioni incompatibili

Il presente Regolamento abroga il regolamento comunale concernente la fornitura di acqua potabile del 24.04.2006 (SEL settembre 2006 / inc. n. 160 (RE 9313) ed il relativo tariffario, nonché ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 88: Entrata in vigore

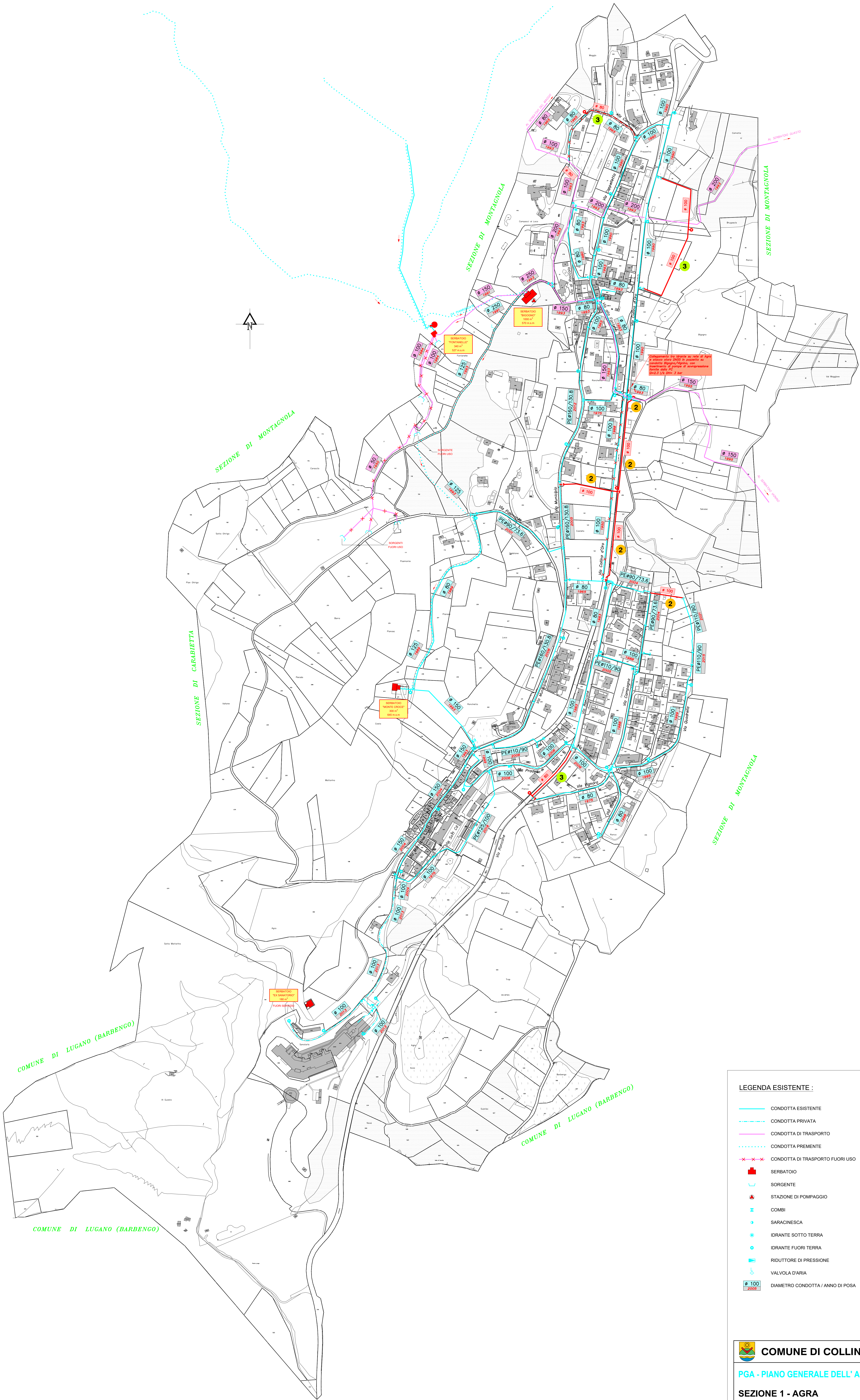
Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione della Sezione degli Enti locali.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:

Il Presidente:

Il Segretario:

Allegati: Piani PGA (aggiornati mese gennaio 2022)



LEGENDA ESISTENTE :

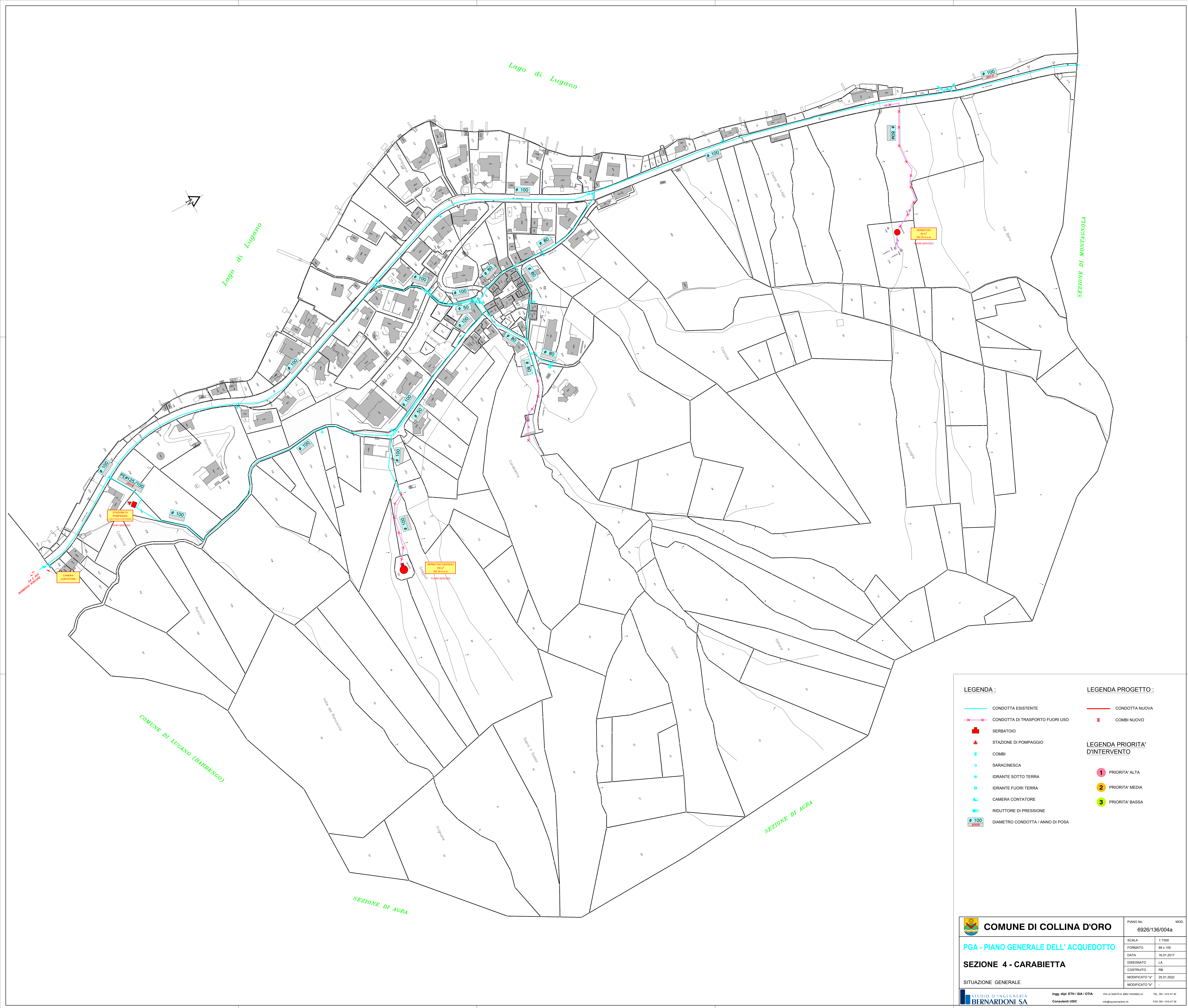
- CONDOTTA ESISTENTE
- CONDOTTA PRIVATA
- CONDOTTA DI TRASPORTO
- CONDOTTA PREMENTE
- CONDOTTA DI TRASPORTO FUORI USO
- SERBATOIO
- SORGENTE
- STAZIONE DI POMPAGGIO
- COMBI
- SARACINESCA
- IDRANTE SOTTO TERRA
- IDRANTE FUORI TERRA
- RIDUTTORE DI PRESSIONE
- VALVOLA D'ARIA
- DIAMETRO CONDOTTA / ANNO DI POSA

LEGENDA PROGETTO :

- CONDOTTA NUOVA
- CONDOTTA DA SOSTITUIRE
- CONDOTTA PRIVATA DA SOSTITUIRE
- CONDOTTA DA DIMETTERE
- COMBI NUOVO
- SARACINESCA NUOVA
- IDRANTE FUORI TERRA NUOVA
- RIDUTTORE DI PRESSIONE NUOVO

LEGENDA PRIORITA' D'INTERVENTO

- 1 PRIORITA' ALTA
- 2 PRIORITA' MEDIA
- 3 PRIORITA' BASSA



LEGENDA :

CONDOTTA ESISTENTE

CONDOTTA DI TRASPORTO FUORI USO

SERBATOIO

STAZIONE DI POMPAGGIO

COMBI

SARACINESCA

IDRANTE SOTTO TERRA

IDRANTE FUORI TERRA

CAMERA CONTATORE

RIDOTTORE DI PRESSIONE

DIAMETRO CONDOTTA / ANNO DI POSA

LEGENDA PROGETTO :

CONDOTTA NUOVA

COMBI NUOVO

LEGENDA PRIORITA' D'INTERVENTO

PRIORITA' ALTA

PRIORITA' MEDIA

PRIORITA' BASSA

PIANO No.	6926/136/003a
SCALA	1:2500
FORMATO	A3x128
DATA	16.03.2017
DISEGNATO	LA
CONFEZIONATO	RB
MODIFICATO "A"	25.03.2022
MODIFICATO "B"	-

INGEG. GILIO ETIVA S.p.A. - C.T.A.
VALLE D'AGRO, 10020 CASALECCHIO
PAG. 001 DI 014 DI 20

LEGENDA :

- CONDOTTA ESISTENTE

CONDOTTA PRIVATA

CONDOTTA DI TRASPORTO

CONDOTTA PREME

CONDOTTA DI LUGANO (BARBENGIO)

SERBATOIO

SURGENTE

STAZIONE DI POMPA

COMBI

SARACINESCA

REDUZIONE

IRRIANTE SOTTO TERRA

IRRIANTE FUORI TERRA

CAMERA CONTATORE

REDUTTORE DI PRESSIONE

VALVOLE D'ARIA
- CONDOTTA NUOVA

CONDOTTA DA SOSTITUIRE

CONDOTTA DA SOSTITUIRE PRIVATA

CONDOTTA PREME NUOVA

CONDOTTA PREME DA DISMETTERE

COMBI NUOVO

SARACINESCA NUOVA

IRRIANTE FUORI TERRA NUOVA

REDUTTORE DI PRESSIONE NUOVO
- 1 PRIORITY ALTA

2 PRIORITY MEDIA

3 PRIORITY BASSA

LEGENDA PRIORITY D'INTERVENTO

DIAMETRO CONDOTTA / ANNO DI POSA

100

